

COSTITUZIONI
degli
AGOSTINIANI SCALZI



Roma – 2023



**CONGREGAZIONE
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**

Prot. n. A.60-¹/99

DECRETO

Il LXXVIII Capitolo generale dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, in seguito ad uno studio approfondito, condotto in vista di una maggiore aderenza al carisma di fondazione, ha sottoposto a revisione il Testo Costituzionale, approvato dalla Santa Sede il 28 agosto 1983.

Con lettera del 9 aprile 2018, il Priore generale ha quindi presentato richiesta di approvazione del Testo modificato delle *Costituzioni*, votato dall'Assise capitolare, celebrata dal 24 aprile al 29 maggio 2017.

Questa Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dopo un attento esame del documento, al quale sono state apportate alcune rettifiche, in virtù del presente Decreto, approva le nuove *Costituzioni*, secondo l'esemplare redatto in lingua italiana che si conserva nel suo archivio.

Auspica vivamente che l'osservanza delle *Costituzioni* sia, per gli Agostiniani Scalzi, "felici di servire l'Altissimo in

spirito di umiltà”, un aiuto prezioso per realizzare la vocazione alla santità, sull’esempio e secondo la dottrina di Sant’Agostino.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dal Vaticano, il 21 novembre 2019.

Presentazione della Beata Vergine Maria.

 + José RODRIGUEZ CARBALLO, O.F.M.
Arcivescovo Segretario

P. Pier Luigi NAVA, S.M.M.
Sottosegretario

Nota: il presente testo delle *Costituzioni* contiene le modifiche apportate durante il LXXIII Capitolo generale (24 aprile – 29 maggio 2017) e il LXXIX Capitolo generale (straordinario – 25 aprile – 11 maggio 2022), esso è stato aggiornato e approvato dal competente organo della Santa Sede con 4 (quattro) *Rescritti di Revisione* (24 luglio 2018; 28 marzo 2019; 21 novembre 2019; 28 marzo 2023) e le ulteriori modifiche sono state accolte in carattere definitivo dall’LXXX Capitolo generale (XIII sessione, 15 giugno 2023).



ORDINE DEGLI AGOSTINIANI SCALZI
PRIORE GENERALE – prioregen@oadnet.org
Piazza Ottavilla, 1 – 00152
Roma – Italia
Tel.: +39 06 5896345 – www.oadnet.org

Prot. Reg. V; fol. 238/08

A TUTTI I CONFRATELLI DELL'ORDINE.

PRESENTAZIONE DELLE *COSTITUZIONI*

La ricorrenza dell'annuale festa della Conversione del Santo Padre Agostino mi offre l'occasione di

PRESENTARE

con soddisfazione a tutti i confratelli il testo delle *Costituzioni* del nostro Ordine revisionato da due Capitoli generali (il LXXVIII ed il LXXIX) ed approvato dalla Santa Sede con *Rescritto* del 21 novembre 2019 e del 22 febbraio 2023.

Il testo delle *Costituzioni* costituisce per ciascuno di noi un codice sicuro, una regola di vita che ci consente di riscoprire e di vivere la dimensione della consacrazione religiosa e quella propria di agostiniani scalzi, di entrare con fiducia nel piano divino di salvezza e di avanzare nel cammino della santità.

Con i loro contenuti giuridici, spirituali e formativi, permeati delle componenti della spiritualità agostiniana, così come è stata vissuta e insegnata dal Santo Padre Agostino nella *Regola*, le *Costituzioni* ci offrono la


possibilità di raggiungere l'intima comunione con Dio, culmine della perfezione cristiana e religiosa.

La *Regola*, le *Costituzioni* e il *Direttorio* formano le fondamenta su cui costruire l'unità e la comunione dell'Ordine, soprattutto in questo tempo in cui, per il soffio dello Spirito, esso si è sparsa considerevolmente in quattro continenti, assumendo un volto multiculturale perché multietnico.

Con le *Costituzioni* di oggi, siamo certi di riproporre l'autentico spirito delle nostre origini e dei nostri Padri che, in occasione dell'approvazione delle prime *Costituzioni* del 1598, affermavano che esse erano "sancite dal soffio dello Spirito Santo, giuste e salutari, assolutamente necessarie alla salvezza, capaci di farci raggiungere l'unità dei cuori e l'uniformità della vita".

Roma, 24 aprile 2023,
festa della Conversione del Santo Padre Agostino.


P. Diones Rafael PAGANOTTO
Segretario generale


P. Dorian CETERONI
Priore generale



SIGLE E ABBREVIAZIONI PRINCIPALI

AGA Agostiniani	Archivio della Curia generale degli Agostiniani
AGAS Agostiniani Scalzi	Archivio della Curia generale degli Agostiniani Scalzi
ASR	Archivio di Stato di Roma
Can.	Canone
Cann.	Canoni
cap.	capitolo
cfr.	confronta
Con. Pet.	S. AGOSTINO, <i>Contra Petilianum</i>
Conf. <i>Tredecim</i>	S. AGOSTINO, <i>Confessionum Libri Tredecim</i>
Cost.	<i>Costituzioni</i>
Dd. generali	che segue AGA, Fondo dei Regesti generali
De Civ. Dei	S. AGOSTINO, <i>De Civitate Dei</i>
De Doctrina Christ. <i>Christiana</i>	S. AGOSTINO, <i>De Doctrina Christiana</i>
De Lib. Arb.	S. AGOSTINO, <i>De Libero Arbitrio</i>
De Mor. Eccl. Cath. <i>Ecclesiae Catholicae</i>	S. AGOSTINO, <i>De Moribus Ecclesiae Catholicae</i>
De S. Virg.	S. AGOSTINO, <i>De Sancta Virginitate</i>
De Trin.	S. AGOSTINO, <i>De Trinitate</i>
De Ut. Cred.	S. AGOSTINO, <i>De Utilitate Credendi</i>

De Vera Rel.	S. AGOSTINO, <i>De Vera Religione</i>
Disc.	S. AGOSTINO, <i>Discursus</i>
Ep.	S. AGOSTINO, <i>Epistolae</i>
In Ep. Jo.	S. AGOSTINO, <i>In Epistolam ad Parthos Tractatus</i>
In Jo.	S. AGOSTINO, <i>In Johannis Evangelium Tractatus</i>
In Ps.	S. AGOSTINO, <i>Enarrationes in Psalmos</i>
ms.	manoscritto
n.	numero
nn.	numeri
OAD	<i>Ordo Augustiniensium Discalceatorum</i> (Ordine degli Agostiniani Scalzi)
p.	pagina
pp.	pagine
Reg.	S. AGOSTINO, <i>Regula</i>
Serm.	S. AGOSTINO, <i>Sermones</i>
Sol.	S. AGOSTINO, <i>Soliloquia</i>
Vol.	Volume

* Le abbreviazioni dei libri biblici seguono quelle proposte dalla Bibbia CEI (2008).

PROLOGO

ORIGINE DELL'ORDINE

Dio, cui profondamente anela con tutto il suo essere l'inquieto spirito umano¹, ha inviato il suo Figlio Unigenito per salvare il mondo. Gesù, riscattando gli uomini con il suo sacrificio, li ha resi un popolo santo, ha dato loro la sua legge di amore ed ha chiamato alcuni, per mezzo dei consigli evangelici, a seguirlo più da vicino confortandoli con l'abbondanza dello Spirito.

Tra questi chiamati si distinse il S. P. Agostino. Egli "rinunciò dall'intimo del suo cuore ad ogni ideale mondano"². Insieme a quelli che si erano uniti a lui si dedicò a Dio "nei digiuni, nelle preghiere e nelle opere buone, meditando giorno e notte la legge del Signore"³. "Delle verità, che Dio gli rivelava, faceva parte ai presenti ed assenti, ammaestrando con discorsi e con libri"⁴. Visse e mise in luce con i suoi scritti un atteggiamento di umiltà profonda, quale fondamento della carità, che è amore per l'unità⁵. Questo spirito inculcò nella *Regola* che egli diede alla comunità agostiniana, modellata sull'esempio della prima comunità apostolica.

¹ Conf. I, 1, 1; III, 6, 10.

² S. POSSIDIO, *Vita di S. Agostino*, Ed. Paoline, 1955, cap. 2.

³ S. POSSIDIO, *Vita di S. Agostino*, Ed. Paoline, 1955, cap. 3.

⁴ S. POSSIDIO, *Vita di S. Agostino*, Ed. Paoline, 1955, cap. 3.

⁵ Cfr. Conf. X, 28, 39; XII, 10, 10; Sol. I, 1, 4; In Ps. 4, 10; 18, II, 13; 21, II, 19; In Jo. 32,7-8; In Ep. Jo., prolog., 1, 12; De Trin. IV, 7, 11.

La vita agostiniana, sorta nella comunità di Tagaste, si diffuse evolvendosi in diverse forme secondo le esigenze dei tempi e le necessità della Chiesa.

Alessandro IV nel 1256 riunì vari gruppi eremitici, prevalentemente di ispirazione agostiniana, in comunità di vita contemplativa e attiva, costituendo l'Ordine degli Eremiti di S. Agostino⁶.

In seguito alla riforma decretata dal Concilio di Trento, alcuni religiosi dell'Ordine degli Eremiti di S. Agostino, mossi dal Signore a seguire più strettamente lo spirito del loro S. Padre, verso la fine del secolo XVI diedero origine in Italia agli Agostiniani Scalzi. Essi erano felici di servire l'Altissimo in spirito di umiltà, come Maria, nell'oggi della Chiesa. Ciò era favorito dai Superiori dell'Ordine e dai decreti di Clemente VIII⁷.

⁶ *Licet Ecclesiae* del 9 aprile 1256; per la conoscenza dell'eremitismo, cfr. *Atti Congr. Univ. Catt.* 1959, pubbl. 1962.

⁷ AGA, Dd., vll. 49, 50, 51, 52, 53; AGAS: P. EPIFANIO DA S. GIROLAMO OAD, *Croniche et origine...*, ms., p. 18 e seg.; ASR, Agostiniani Scalzi, Conv. di Gesù e Maria, Buste varie; P. GIOVANNI BARTOLOMEO DA S. CLAUDIA OAD, *Lustri Istoriali*, Milano 1700, p. 1 e seg.; P. G. RAIMONDO OAD, *Gli Agostiniani Scalzi*, Genova 1955, p. 49 e seg.; P. DAVID DA S. MARIA OAD, *Bullae SS. PP. et Decreta SS. CC.*, Roma 1742.

PARTE I.

NATURA, SPIRITUALITÀ, FINE DELL'ORDINE

1) L'Ordine degli Agostiniani Scalzi (*Ordo Augustiniensium Discalceatorum*: OAD) è un Istituto clericale, esente, di diritto pontificio. I suoi membri, chierici e fratelli coadiutori, oltre i voti di castità, povertà, obbedienza, seguendo lo spirito e la dottrina del loro Padre S. Agostino, emettono un quarto voto, quello di umiltà.

2) La Famiglia degli Agostiniani Scalzi comprende anche le Religiose Agostiniane Scalze, il Terz'Ordine Regolare e Secolare e le altre Associazioni aggregate a norma del diritto universale.

3) Chiamati alla santità⁸, gli Agostiniani Scalzi, sull'esempio del S. P. Agostino e della prima comunità agostiniana di Tagaste, si propongono con l'aiuto della grazia di raggiungere la perfezione dell'amore evangelico, cercando e godendo comunitariamente⁹, in un peculiare atteggiamento di umiltà¹⁰, Dio, che è bene comune non privato¹¹ ed è la somma di tutti i beni¹². Questo carisma è

⁸ Lv 19,2; LG 40.

⁹ In Ps. 41,2,4; 62,5; 33,s.2,6-7; In Ep. Jo. 10,7-8.

¹⁰ Reg. 7-8; De S. Virg. 51-52; Serm. 69,3; Ep. 118,3,22.

¹¹ Sol. I,13; De Mor. Eccl. Cath. I,26; De Lib. Arb. II,14.19; De Vera Rel. 45-47; 85-92.

¹² De Mor. Eccl. Cath. I,8,13; Conf. X,22,32.

sintetizzato nella formula: “Felici di servire l’Altissimo in spirito di umiltà”.

4) Consapevoli di essere creati ad immagine e somiglianza di Dio – Unitrino¹³, tendono nel comune lavoro spirituale a:

- rendere nitida la sua immagine, impressa nell’anima ma offuscata dal peccato¹⁴;
- divenire vero “possesso” di Dio¹⁵;
- edificarsi in tempio di Dio: egli, infatti, “abita nei singoli fedeli come in altrettanti suoi templi e nei fedeli riuniti insieme come nel suo tempio”¹⁶.

5) Inseriti con il battesimo nel mistero di Cristo, l’umile Gesù¹⁷, e della Chiesa, la madre che genera i monasteri¹⁸, vogliono vivere la densità di tale mistero:

- ponendo il fondamento e la speranza¹⁹ in Cristo, via e termine del cammino di fede²⁰;
- imitando fedelmente Cristo²¹ nella gioia del cantico nuovo²²;

¹³ De Trin. VII, 6,12.

¹⁴ De Trin. XIV,4,6; 18,20; XV,21; XII,11,16.

¹⁵ Sol. I,1,5; Serm. 47,16,29; In Ps. 34,s.1,12; 131,3.

¹⁶ Ep. 187,13,38; 6,20.

¹⁷ Conf. VII,18,24

¹⁸ In Ps. 132,9.

¹⁹ In Ps. 29,II,10; Conf. X,29,40.

²⁰ Conf. VII,18,24; In Jo. 22,8; 13,4.

²¹ De S. Virg. 27.

²² In Ps. 95,2; De S. Virg. 27.

- divenendo membra scelte del Corpo mistico, il Cristo totale²³, impegnate a edificare la città di Dio²⁴;
- offrendosi al mondo come modello di piccola Chiesa, essendo la comunità la parte più nobile della veste di Cristo²⁵.

6) “L’amore della verità ricerca la quiete della contemplazione”²⁶; perciò danno priorità alla vita contemplativa²⁷. Essa:

- raccoglie dalla dispersione esteriore alla interiorità²⁸;
- apre al dialogo soprannaturale con Dio tanto personale quanto comunitario²⁹;
- rende docili alle mozioni dello Spirito Santo³⁰;
- induce a vivere la vita come una perenne lode a Dio, giacché “la somma opera dell’uomo è soltanto lodare Dio”³¹;
- inclina allo studio della Sacra Scrittura e delle cose divine³².

²³ Con. Pet. II,239; In Jo. 13,12; 21,8; In Ps. 26,II,23; 29,II,5; 127,3.

²⁴ In Ps. 98, 4

²⁵ In Ps. 132,9.

²⁶ De Civ. Dei XIX,19.

²⁷ De Civ. Dei XIX,19; Serm. 104; Ep. 48; De Vera Rel. 39,72-73; Conf. IV,12,18; In Jo. 18,10; 15,25; In Ps. 41,17; 49,21.

²⁸ Cfr. nota precedente.

²⁹ Conf. IX,4,7; Reg. 10; In Ps. 30,II,s,3,10; In Jo. 15,25.

³⁰ Serm. 169; 151.

³¹ In Ps. 44,9; Conf.V,1.

³² De Ut. Cred. 6,13.

7) “La necessità della carità vuole un giusto operare”³³. Per questo la contemplazione agostiniana deve essere essa stessa apostolato fecondo e ricerca appassionata di quelle forme pastorali che permettono di portare il prossimo alla lode di Dio attraverso tutti i valori: “rapite tutti all’amore di Dio parlando, pregando, discutendo, ragionando con mansuetudine, con dolcezza”³⁴.

L’apostolato è determinato dalle necessità dei tempi e regolato dalle direttive della Chiesa e dei Superiori. Esso inserisce nella viva realtà della Chiesa locale e apre alle dimensioni della Chiesa universale, che amano e servono con amore tutto speciale³⁵: “corriamo dunque, fratelli miei, corriamo ed amiamo Cristo. [...] Estendi la tua carità su tutto il mondo, se vuoi amare Cristo; perché le membra di Cristo si estendono in tutto il mondo. Se ami solo una parte, sei diviso, non ti trovi più unito al corpo”³⁶.

8) Fedeli a questo principio della *Regola*: “Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate unità di mente e di cuore protesi verso Dio”³⁷, concretizzano l’ascesi nella pienezza della vita comune, secondo il modello della prima comunità di Gerusalemme³⁸.

³³ De Civ. Dei XIX,19.

³⁴ In Ps. 33,s.2,6-7; Conf. IV,12.

³⁵ P. EPIFANIO DA S. GIROLAMO, OAD, *Croniche et origine della Congregazione de Padri Scalzi Agostiniani d’Italia*, ms. 1647, AGAS, passim.

³⁶ In Ep. Jo. 10,8.

³⁷ Reg. 3.

³⁸ Reg. 4; Serm. 356,1ss.

Anima della vita comune è la carità³⁹. Essa:

- “regola il vitto, i discorsi, il vestito e l’atteggiamento”⁴⁰;
- non fa possedere nulla come proprio⁴¹;
- vivifica l’attività apostolica dei singoli in modo che essa esprima l’unità dei cuori: “molti corpi ma non molte anime; molti corpi ma non molti cuori”⁴²;
- coltiva il dialogo e l’amicizia spirituale⁴³;
- tende a formare “un’anima sola, l’unica anima di Cristo”⁴⁴ senza mortificare la personalità di ciascun religioso, anzi, corroborandola ed accrescendola.

9) Attenti al richiamo di Gesù⁴⁵ e consapevoli che ci si avvia “alle altezze con il piede dell’umiltà”⁴⁶, gli Agostiniani Scalzi intendono testimoniare un peculiare atteggiamento interiore di umiltà che:

- favorisce la povertà, la mortificazione e il distacco dal mondo⁴⁷;
- rende più disponibili al servizio di Dio e del prossimo;
- facilita la vita fraterna in Comunità.

³⁹ In Ps. 33,s.2,10; 132,12.

⁴⁰ De Mor. Eccl. Cath. I,73; ivi,33.

⁴¹ Reg. 4; 31; In Ps. 131,5.

⁴² In Ps. 132,6.

⁴³ Serm. 350,3.

⁴⁴ Ep. 243,4; In Ps. 103,s.1,2; Reg. 3.

⁴⁵ Mc 1,15; Lc 13,3.5.

⁴⁶ De S. Virg. 52.

⁴⁷ De S. Virg. 51-52.

Tale è il significato spirituale più profondo del voto di umiltà⁴⁸ e del nudipedio: “...entra scalzo in questa terra, perché è santa. Spoglia prima i piedi, cioè gli affetti dell’anima tua, e rimangano nudi e liberi”⁴⁹.

10) Nello spirito della tradizione, contemplanò in Maria la Madre della Grazia⁵⁰ e dei fedeli⁵¹, il modello della vita consacrata⁵² e il tipo perfetto della Chiesa⁵³. Essa nutre di delicati affetti la vita del cuore e fa della Comunità una famiglia. Venerano Maria con profondo amore filiale e, con lo speciale titolo di “Madre di consolazione”, la propongono ai fedeli quale segno di speranza e di consolazione del peregrinante popolo di Dio⁵⁴.

⁴⁸ P. EUSTACHIO CACCIATORE DA S. UBALDO, OAD, *Quodlibeta regularia*, Milano 1691, pp. 118-119; 303-316.

⁴⁹ VEN. P. GIOVANNI NICOLUCCI DA S. GUGLIELMO, OAD, *La scala dei quindici gradi*, Genova 1615, grado V.

⁵⁰ P. EUSTACHIO CACCIATORE DA S. UBALDO, OAD, *De benedictione commentariolus*, Milano 1695, pp. 63-64; 69-70.

⁵¹ De S. Virg. 6.

⁵² De S. Virg. 4.

⁵³ De S. Virg. 2.

⁵⁴ Lumen Gentium 68; De Genesi Contra Manichaeos II,24.

PARTE II.

VITA DELL'ORDINE

Sezione 1. VITA LITURGICA, CONSACRATA, COMUNE E APOSTOLICA

11) La vita religiosa, in tutte le sue espressioni, è culto perenne a Dio. Esso fa mettere al primo posto la testimonianza della contemplazione delle cose divine e dell'unione costante con Dio nella preghiera, come anima della vita consacrata, comune e apostolica.

Capitolo 1. Vita liturgica

12) Per attuare l'opera suprema dell'uomo, che è la lode di Dio⁵⁵, e per raggiungere l'unità delle menti e dei cuori in Dio⁵⁶, devono anteporre ad ogni attività nella loro vita il culto liturgico⁵⁷. Esso “è azione sacra per eccellenza”, al cui confronto “nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne eguaglia l'efficacia”⁵⁸. La liturgia giustamente “è ritenuta come l'esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in modo ad essi proprio, realizzata la santificazione dell'uomo, e viene esercitato

⁵⁵ In Ps. 44,9.

⁵⁶ Reg. 3.

⁵⁷ Cost. [1931] 51.

⁵⁸ Sacrosanctum Concilium 7.

dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale”⁵⁹.

13) Partecipando alle celebrazioni liturgiche “con le disposizioni interne ed esterne volute dalla Chiesa”⁶⁰, riproducono in loro quello che i riti sacri contengono e significano. Così, membri di tutta la città redenta, offrono a Dio un “sacrificio universale per mezzo del gran Sacerdote, il quale ha pure offerto sé stesso per noi nella sua passione, per farci diventare corpo di così eccelso Capo”⁶¹.

14) Il centro di tutto il culto liturgico è l’Eucaristia, perché in essa “è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo”⁶². Vi è il sacramento di pietà, il segno di unità e il vincolo della carità⁶³; vi si trova dove vivere e di che vivere⁶⁴, ma soprattutto con essa si raggiunge l’ideale agostiniano: la formazione dell’unico Cristo.

15) §1. Nella Messa, in unione con la vittima divina, offrono sé stessi e il prossimo, con tutti i valori che all’uomo si riferiscono, “quale ostia viva, santa, gradita a Dio”⁶⁵. In questo modo si raggiunge lo scopo ultimo della creazione e di ogni vocazione: la lode al Padre, mediante il Figlio, nell’unità dello Spirito Santo.

§2. I sacerdoti celebrino ogni giorno il sacrificio dell’altare preparando l’anima ad un atto così sublime, osservando le

⁵⁹ Sacrosanctum Concilium 7.

⁶⁰ Perfectae Caritatis 6.

⁶¹ Presbyterorum Ordinis 2; De Civ. Dei X,6.

⁶² Presbyterorum Ordinis 5.

⁶³ In Jo. 26,13.

⁶⁴ In Jo. 26,13.

⁶⁵ Rom 12,1; Serm. 227.

norme liturgiche, ringraziando con la preghiera e il compimento del dovere quotidiano⁶⁶.

16) Con la comunione eucaristica realizzano l'invocazione della Chiesa: "ti preghiamo umilmente: per la comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo"⁶⁷.

17) Accostandosi al sacramento della riconciliazione, ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato, e che coopera alla conversione con la carità, l'esempio e la preghiera⁶⁸. Ricevano perciò, frequentemente, questo sacramento con lo spirito di umiltà, di cui era animato il S. P. Agostino, implorando la vera contrizione del cuore⁶⁹.

18) Con la liturgia degli altri sacramenti e dei sacramentali santificano la loro vita, in virtù della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale⁷⁰.

19) Esprimono l'unione degli animi e dei cuori, fondamento della vita religiosa, anche con la preghiera in comune, e specialmente con la liturgia delle ore. In essa, mettendo in pratica l'esortazione del S. P. Agostino: "quando pregate Dio con salmi ed inni, meditate col cuore ciò che proferite con la voce"⁷¹, si associano attivamente alla Chiesa nell'inno di lode al Padre, che il sommo sacerdote Gesù ha introdotto sulla terra, e cooperano

⁶⁶ Can. 276, §2, 2°.

⁶⁷ Prece Eucaristica II.

⁶⁸ Lumen Gentium 11.

⁶⁹ Can. 664.

⁷⁰ Sacrosanctum Concilium 61.

⁷¹ Reg. 12.

“all’edificazione e all’incremento del Corpo mistico di Cristo”⁷². Alla preghiera in comune spetta una dignità speciale, avendo detto Gesù: “dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono mezzo a loro”⁷³. “Egli prega per noi, come nostro sacerdote; prega in noi, come nostro capo; è pregato da noi, come nostro Dio”⁷⁴.

20) §1. Sono obbligati alla recita quotidiana dell’Ufficio divino tutti i Sacerdoti, i chierici professi⁷⁵ e i Novizi, a titolo di iniziazione alla vita religiosa.

§2. I sacerdoti e i chierici professi solenni recitano privatamente le Ore canoniche che non recitano in comune⁷⁶.

21) La Chiesa esorta caldamente i religiosi allo studio delle Sacre Scritture, perché la loro conoscenza è conoscenza di Cristo e “la loro ignoranza è ignoranza di Cristo”⁷⁷. La lettura e meditazione di esse devono costituire lo studio preferito di ogni Agostiniano Scalzo, perché tutta la Sacra Scrittura è permeata di carità⁷⁸; ogni insegnamento ci riporta a Cristo⁷⁹; quasi ogni pagina non ci parla che di Cristo e della Chiesa⁸⁰.

⁷² Liturgia Horarum 24.

⁷³ Mt 18,20; Liturgia Horarum 9.

⁷⁴ In Ps. 85,1.

⁷⁵ Cann. 276, §2, 3°; 663, §3.

⁷⁶ Can. 1174.

⁷⁷ S. GIROLAMO, *Comm. in Is., Prol.*; Dei Verbum 25.

⁷⁸ Serm. XIV Mai, in *Miscellanea Agostiniana I*, 1930, p. 292.

⁷⁹ In Ps. 137,9.

⁸⁰ Serm. 46,13.

Capitolo 2. Vita consacrata

22) Il vero culto di Dio consiste nel donarsi pienamente al suo amore: “questa è la vera religione, questa la retta pietà, questo il vero servizio di Dio”⁸¹. Con la consacrazione battesimale diventano un tempio spirituale e un sacerdozio santo⁸²: “qual voto offiremo dunque a Dio se non la volontà di essere suo tempio? Nulla di più accetto potremo offrirgli se non ripetergli quanto è detto in Isaia: ‘prendi possesso di noi’”⁸³. Con la consacrazione religiosa si dedicano a Dio con un culto nuovo particolare⁸⁴ e si pongono in un nuovo stato di adesione a Cristo⁸⁵ e di servizio alla Chiesa⁸⁶: “l’uomo stesso, consacrato nel nome di Dio e a lui promesso, in quanto muore al mondo per vivere di Dio, è un sacrificio”⁸⁷.

23) La Professione religiosa li impegna ad osservare i voti di castità, povertà, obbedienza ed umiltà, e ad ordinare la loro vita secondo la *Regola* e le *Costituzioni* che sono tenuti a leggere frequentemente⁸⁸. La Professione dei consigli evangelici appare come un segno per attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a vivere la vocazione cristiana⁸⁹. Essa non si oppone al vero sviluppo della persona umana, ma per sua natura gli è di

⁸¹ De Civ. Dei X,3,2.

⁸² Lumen Gentium 10.

⁸³ In Ps. 131,3.

⁸⁴ Lumen Gentium 44.

⁸⁵ Lumen Gentium 45.

⁸⁶ Perfectae Caritatis 5.

⁸⁷ De Civ. Dei X, 19.

⁸⁸ Reg. 49.

⁸⁹ Lumen Gentium 44.

grandissimo giovamento rendendo i religiosi membra utili e fattive nella edificazione della città terrestre⁹⁰.

2.1 *Castità*

24) Col voto di castità, dono insigne della grazia⁹¹, scelgono di praticare responsabilmente e gioiosamente, la continenza perfetta nel celibato, segno escatologico del Regno dei cieli⁹², per consacrarsi con totale dedizione al servizio di Dio e del prossimo⁹³.

25) Rispondendo alla vocazione alla castità nella vita religiosa, realizzano la pienezza dell'amore, che Cristo visse e tramandò alla sua Chiesa; e testimoniano al popolo cristiano che Dio è la sola origine e il fine di tutto l'amore e della fraternità⁹⁴.

26) Per perseverare e progredire nella castità, i religiosi, consapevoli della fragilità umana, sviluppino il loro amore a Cristo Eucaristia e alla Vergine Santissima, corroborino la volontà con la grazia dei sacramenti e la direzione spirituale; custodiscano il cuore e i sensi con la mortificazione⁹⁵; non trascurino i mezzi naturali, atti a sviluppare rettamente la propria maturità psicologica ed affettiva; soprattutto, sappiano praticare un vero amore fraterno tra loro⁹⁶.

⁹⁰ Lumen Gentium 46.

⁹¹ Perfectae Caritatis 12; Lumen Gentium 42.

⁹² Can. 599.

⁹³ De S. Virg. 8.

⁹⁴ Perfectae Caritatis 12.

⁹⁵ Reg. 22-24.

⁹⁶ Perfectae Caritatis 12.

2.2 *Povert *

27) Professando per amore di Dio la povert , gli Agostiniani Scalzi seguono pi  da vicino l'esempio di Ges , fattosi povero per amor nostro, e praticano il suo insegnamento a non riporre la sicurezza e le speranze nei beni terreni ma in quelli del cielo. Cos , fiduciosi nella provvidenza del Padre celeste, cercano pi  facilmente il regno di Dio e la sua giustizia, la loro e l'altrui santificazione. Agli uomini, troppo immersi nei valori materiali, ricordano con la testimonianza i valori dello spirito.

28) La povert    mezzo fondamentale per la realizzazione della vita comune⁹⁷; infatti, quanto pi  si distrugge la cupidigia dei beni terreni, tanto pi  si edifica la carit  nei cuori dei fratelli⁹⁸.

29) §1. Col voto semplice, il religioso rinuncia al diritto di usare e disporre dei beni temporali, senza la licenza del Superiore maggiore⁹⁹.

§2. Il Professo semplice conserva la propriet  dei propri beni e la capacit  di acquistarne altri, ma verso la fine del Noviziato il Novizio ceda, per tutto il tempo che precede la Professione solenne, l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dei propri beni a chi vuole; col permesso del Superiore maggiore potr  cambiare tale disposizione anche dopo la Professione semplice.

§3. Se tale cessione non   stata fatta per mancanza di beni e poi ne siano sopraggiunti o, se gi  fatta, ne sono

⁹⁷ Reg. 4.

⁹⁸ De Doctrina Christ. III,10,16; Reg. 31.

⁹⁹ Can. 668, §1-2.

sopraggiunti altri, si emetta o si ripeta nonostante i voti fatti¹⁰⁰. In caso di uscita dall'Ordine, essa perde ogni valore.

§4. Prima della Professione semplice rediga il testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile¹⁰¹.

§5. Per modificare, per giusta causa, le disposizioni di cui sopra e al n. 32 è sufficiente la licenza del Superiore maggiore¹⁰².

30) Con il voto solenne, il religioso si rende incapace sia di possedere sia di amministrare beni temporali¹⁰³.

31) Tutto ciò che i religiosi, sia professi semplici che solenni, ricevono per iniziativa privata o in considerazione dell'Ordine, lo ricevono per l'Ordine. Nel dubbio, l'offerta si presume data all'Ordine. Anche le pensioni, le sovvenzioni, le assicurazioni e gli stipendi percepiti dai singoli, sono acquisiti per l'Ordine¹⁰⁴.

32) Prima della Professione solenne egli deve compiere la rinuncia radicale dei propri beni possibilmente in forma giuridicamente efficace con valore decorrente dal giorno della Professione stessa¹⁰⁵. Secondo la tradizione rediga anche la dichiarazione olografa di povertà.

33) L'Ordine, le Province, i Commissariati e le Case hanno la capacità giuridica di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Si eviti però ogni

¹⁰⁰ Can. 668, §1-2.

¹⁰¹ Can. 668, §1.

¹⁰² Can. 668, §2.

¹⁰³ Can. 668, §5.

¹⁰⁴ Reg. 32; Can. 668, §3-4.

¹⁰⁵ Can. 668, §4.

forma di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni. Le Province, i Commissariati e le Case siano sensibili alle necessità delle più povere, in modo che le più fortunate di mezzi aiutino le altre¹⁰⁶.

34) §1. Nell'uso dei beni temporali non basta dipendere dai Superiori, ma bisogna praticare una povertà interna ed esterna. Si eviti, quindi, ogni superfluità e spesa eccessiva. Tutti osservino la vita comune nel vitto, nel vestito e nelle suppellettili. I Superiori vigilino su ciò e diano il buon esempio.

§2. Nel far uso degli strumenti di comunicazione si osservi la necessaria discrezione e si eviti tutto ciò che può nuocere alla propria vocazione e mettere in pericolo la castità di una persona consacrata¹⁰⁷.

35) Soggetti alla legge del lavoro, si impegnano a compierlo con responsabilità e dedizione, procurandosi così i mezzi materiali, fiduciosi nella provvidenza del Signore.

2.3 *Obbedienza*

36) Poiché Gesù con la sua obbedienza ha operato la redenzione umana, i religiosi, operatori nell'opera redentrice, facciano dell'obbedienza il programma della loro vita. Essa, "madre e custode della virtù"¹⁰⁸, è la risposta di amore e di servizio a Dio nello spirito di Cristo in seno alla Chiesa. Nella generosità di tale risposta, il religioso mette a disposizione della comunità dei fratelli e

¹⁰⁶ Perfectae Caritatis 13; De Opere Monachorum 25,33.

¹⁰⁷ Can. 666.

¹⁰⁸ De Civ. Dei, XIV,12.

del popolo di Dio “tanto le energie della mente e della volontà, quanto i doni di grazia e di natura”¹⁰⁹.

37) §1. Il voto di obbedienza obbliga alla sottomissione della volontà ai legittimi Superiori quando comandano secondo le *Costituzioni*¹¹⁰.

§2. Obbliga gravemente quando il comando è dato, secondo il n. 136 delle *Costituzioni*, in casi gravi, in scritto o davanti a due testimoni, con la formula: “in virtù di santa obbedienza”.

38) Si obbedisca al Superiore con spirito di fede “come ad un padre, con il dovuto onore per non offendere Dio nella persona di lui”¹¹¹. Coloro poi che nell’Ordine esercitano qualche autorità, Ufficio o incarico si attengano volentieri alle prescrizioni e direttive dell’autorità superiore, dando ai fratelli esempio di sottomissione.

39) “L’obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la fa pervenire al suo pieno sviluppo, avendo accresciuta la libertà dei figli di Dio”¹¹². Si osservino perciò le prescrizioni delle nostre *Costituzioni* e le disposizioni dei Superiori “non come servi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia”¹¹³.

2.4 Umiltà

40) I nostri Padri introdussero, fin dagli inizi, il voto di umiltà nelle *Costituzioni*, ne fecero il peculiare distintivo

¹⁰⁹ Perfectae Caritatis 14.

¹¹⁰ Can. 601.

¹¹¹ Reg. 44.

¹¹² Perfectae Caritatis 14.

¹¹³ Reg. 48.

dell'Ordine, lo difesero e intorno ad esso scrissero diffusamente. Con questo voto intesero osservare più perfettamente la *Regola* e riallacciarsi più intimamente allo spirito e alla dottrina del S. P. Agostino. La sua essenza consisteva, e tuttora consiste, nel non ambire cariche onorifiche.

41) Col voto di umiltà i religiosi promettono di non ambire a quegli Uffici ecclesiastici che, pur intesi come diaconia, potrebbero stimolare la vanità umana; cioè, a non procurarsi direttamente o indirettamente, con atti esterni e deliberati: i professi, le dignità ecclesiastiche fuori dell'Ordine e, nell'interno di esso, gli Uffici di Superiore maggiore e locale; i fratelli coadiutori, quegli Uffici ai quali possono accedere con la voce passiva.

42) Il voto di umiltà è un mezzo efficace di santificazione perché, liberandosi dai difetti della vanità, rende il loro servizio all'Ordine e alla Chiesa più accetto e più fecondo.

43) Con la pratica dell'umiltà, si sforzano di avere i sentimenti di Gesù, il quale spogliò se stesso prendendo la natura di servo. Concretizzano così il desiderio della Chiesa, che si rallegra di trovare nel suo seno molti fedeli, che seguono più da vicino questo annientamento del Salvatore¹¹⁴.

Capitolo 3. Vita comune

44) Seguendo l'esortazione della *Regola*, procurano di attuare nelle Case una perfetta vita comune nell'osservanza delle stesse norme e animati dal medesimo Spirito. Anche l'uniformità esteriore favorisce ed esprime

¹¹⁴ Lumen Gentium 42.

l'unità dei cuori: “questa è l'offerta sacrificale dei cristiani: molti, ma un solo corpo Cristo”¹¹⁵.

45) La vita comune corrisponde ad una profonda esigenza dell'uomo, creato da Dio come un essere sociale, ed è nello stato religioso un mezzo validissimo per vivere più perfettamente il loro battesimo, per il quale sono stati chiamati a realizzare in loro l'anelito di Gesù: “perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me, ed io in te; che siano anch'essi una sola cosa in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”¹¹⁶.

46) Nella vita comune custodiscono principalmente la carità: “essa regola il vitto, i discorsi, il vestito e l'atteggiamento. Violarla è lo stesso che offendere Dio; se c'è qualcosa che le si oppone si tronca e si rigetta; se qualcosa la turba non si permetta che duri un giorno, perché Gesù e gli Apostoli l'hanno così vivamente raccomandata, che dove manca la carità, tutto è inutile, dove invece c'è, tutto è valido”¹¹⁷. Consapevoli che il dialogo fraterno arricchisce la persona, si scambiano vicendevolmente conoscenze, esperienze, suggerimenti e propositi.

47) Per favorire la vita interiore, la preghiera, lo studio e la pace, nelle Case sia amorevolmente custodito il silenzio, regolato in modo da permettere una ordinata ricreazione che agevoli la distensione degli animi e la comunicazione fraterna.

¹¹⁵ De Civ. Dei X,6.

¹¹⁶ Gv 17,21.

¹¹⁷ De Mor. Eccl. Cath. I,73; Ivi 33.

48) §1. Fedeli allo spirito penitenziale della Riforma, amano e praticano la mortificazione per partecipare volontariamente alle sofferenze del Cristo, domare la loro concupiscenza, rimuovere l'egoismo ed edificare sempre più solidamente l'unità nella carità¹¹⁸.

§2. Ricordino anche che l'osservanza delle regole, della vita comune e dei voti, le difficoltà della vita, il peso dell'età e le persecuzioni sofferte per il regno di Dio sono un'ottima espressione di penitenza¹¹⁹: “quando castigiamo il nostro corpo con la temperanza... anche questo è un sacrificio”¹²⁰.

49) L'abito religioso, segno della loro consacrazione¹²¹, è costituito da tonaca, cappuccio e cintura, dalla quale pende la corona del Rosario.

50) Si osservi la clausura che è un'esigenza della vita comune: le Case siano per la società distratta oasi di interiorità e di pace¹²².

51) I religiosi ammalati siano considerati come membra di Cristo sofferente. Essi occupino il primo posto nei loro cuori e si usino per loro le delicatezze che ciascuno desidererebbe per sé in casi simili. Gli infermi accettino le sofferenze come mezzo di santificazione personale, convinti del bene che possono arrecare con esse alla Comunità e alla Chiesa. Gli ammalati gravi siano tempestivamente confortati dai sacramenti.

¹¹⁸ De Mor. Eccl. Cath. I,17.

¹¹⁹ Paenitemini III, a,b,c.

¹²⁰ De Civ. Dei X,6.

¹²¹ Can. 669, §1.

¹²² Can. 667, §1.

52) La carità che li unisce durante la vita si manifesti anche nel suffragare generosamente le anime dei confratelli defunti. Siano perciò adempiuti i suffragi stabiliti nel *Direttorio*.

Capitolo 4. Vita apostolica

53) L'attività apostolica, che scaturisce dall'intima unione con Dio¹²³, appartiene alla natura della vita religiosa: "vero sacrificio è ogni opera buona con cui ci si impegna ad unirci in santa comunione con Dio, in modo che sia riferita al bene ultimo"¹²⁴. Essa deve compenetrare tutta la vita consacrata per la piena attuazione del precetto della *Regola*: "si ami anzitutto Dio e quindi il prossimo"¹²⁵ e perché continuamente avanzi e si dilati la costruzione di quel tempio di Dio, dove "le pietre vengono così raccolte e, mediante la carità, così strette nell'unità, che non si collocano l'una sopra l'altra ma tutte insieme formano un'unica pietra"¹²⁶.

54) L'attività dei religiosi si ispiri alle azioni di Gesù e degli apostoli, sia corroborata dal personale dialogo con Dio nella vita spirituale e dalla collaborazione dei confratelli in seno alla Comunità.

55) Coloro che, specialmente per il loro Ufficio, sono più a contatto con il popolo di Dio, pratichino con particolare impegno le virtù che sono molto apprezzate nella società:

¹²³ Ep. 48.

¹²⁴ De Civ. Dei X,6.

¹²⁵ Reg. 1; Perfectae Caritatis 8.

¹²⁶ In Ps. 95,2.

la bontà, la sincerità, la costanza, la giustizia e la gentilezza¹²⁷.

56) I religiosi sappiano essere zelanti ed infaticabili, utilizzando le doti di mente e di cuore nella ricerca di nuove vie per un proficuo lavoro apostolico¹²⁸.

57) Primo campo di apostolato per gli Agostiniani Scalzi deve ritenersi la Comunità.

58) Ogni Comunità religiosa per sua natura sia inserita nella Chiesa particolare: “amate questa chiesa, siate in questa chiesa, siate questa chiesa”¹²⁹. Abbia un filiale ossequio per il Vescovo, assecondandone lo zelo e l’operosità, sempre nel rispetto delle *Costituzioni*¹³⁰.

59) I religiosi, memori di quanto detto dal S. P. Agostino: “se vuoi amare Cristo, estendi la carità per tutto il mondo, perché in tutto il mondo sono sparse le membra di Cristo”¹³¹, si uniscano alla Chiesa e al suo ministero, e la loro vita spirituale sia una consacrazione al bene di tutta la Chiesa per radicare e consolidare e dilatare il regno di Dio nelle anime¹³².

60) §1. Poiché il dono della fede giunge all’uomo attraverso l’evangelizzazione, si incrementino la predicazione della parola di Dio, le celebrazioni liturgiche, il dialogo, la diffusione della buona stampa e l’uso dei

¹²⁷ Presbyterorum Ordinis 3.

¹²⁸ In Ps. 33,s.2,6-7.

¹²⁹ Disc. 138,10.

¹³⁰ Cann. 678; 680. I riferimenti ai cann. esplicitano meglio il tipo di rapporto con il Vescovo ma nel *Direttorio* si ripete il concetto in forma più personalizzata.

¹³¹ In Ep. Jo. 10,8.

¹³² Lumen Gentium 44.

mezzi di comunicazione sociale, consentaneo alla nostra povertà religiosa.

§2. Per stampare scritti concernenti la religione o i costumi i religiosi debbono ottenere anche la licenza del loro Superiore maggiore¹³³.

61) §1. I Religiosi sacerdoti, nell'esercizio del culto divino, risplendano di zelo per la gloria di Dio e di sollecitudine per la conversione dei cuori, di scienza e di prudenza, di pazienza e di carità evangelica.

§2. Nell'amministrazione dei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche si seguano le norme e le rubriche stabilite dall'autorità competente.

62) La Chiesa visibile si concretizza in Comunità locali, tra le quali ha un posto preminente la Parrocchia. Infatti essa offre un luminoso esempio di apostolato comunitario; cellula della Diocesi, unisce le sue forze alle iniziative diocesane; sensibile ai bisogni del popolo di Dio sulla terra, contribuisce al bene della Chiesa missionaria nel mondo.

63) §1. Le Fraternità secolari, ritenute dalla Chiesa un fermento di perfezione cristiana tra i fedeli, siano curate e sviluppate secondo le esigenze dei tempi, perché diventino strumento efficace di testimonianza nella società¹³⁴.

§2. Esse hanno in comune con il primo Ordine la spiritualità. I loro membri sono i primi nostri collaboratori nell'apostolato. Siano perciò adeguatamente formati

¹³³ Can. 832.

¹³⁴ Can. 303.

all'impegno cristiano, derivante dal battesimo, dalla confermazione e dalla loro particolare vocazione¹³⁵.

64) §1. La Chiesa, universale sacramento di salvezza, per sua natura è missionaria, promuovendo la gloria di Dio-Amore e la nostra felicità¹³⁶. I religiosi, membra scelte della Chiesa, partecipano alla stessa sua natura. I Superiori favoriscano le aspirazioni di coloro che si sentono chiamati all'apostolato missionario¹³⁷.

§2. Siano coltivate le vocazioni missionarie, il contatto con i missionari e l'aiuto alle missioni. Ognuno, secondo le personali possibilità, soddisfi al proprio dovere ed impegno nella evangelizzazione¹³⁸.

65) I religiosi, alle consuete forme di apostolato, aggiungano le nuove, utilizzando metodi e mezzi a disposizione. Ogni forma di apostolato sia condotta in accordo e sotto la guida dei Superiori competenti. Essi, d'intesa con la Comunità, ne cureranno la programmazione¹³⁹.

¹³⁵ Can. 677, §2.

¹³⁶ Ad Gentes 2.

¹³⁷ Can. 677, §1.

¹³⁸ Can. 783.

¹³⁹ Can. 671.

Sezione 2. FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA E SACERDOTALE

Capitolo 1. Principi della formazione

66) *Formazione in genere.*

§1. Tutta l'opera della formazione si fonda sulla dottrina cristiana dell'uomo, immagine viva di Dio, luminosamente spiegata dal S. P. Agostino¹⁴⁰.

§2. La vitalità degli Istituti religiosi dipende soprattutto dalla formazione dei loro membri. Quindi si assicuri ai candidati una formazione religiosa e sacerdotale completa: umana, spirituale, intellettuale e pastorale¹⁴¹, secondo le disposizioni e le direttive della Chiesa e dell'Ordine.

§3. Le componenti di questa formazione siano ordinate e sviluppate in modo da contribuire all'unità della vita dei religiosi ed alla preparazione del sacerdote di Cristo all'apostolato nella vita sociale odierna¹⁴².

§4. La *Ratio Generalis Institutionis* regola la formazione dei nostri formandi e religiosi¹⁴³.

67) *Formazione umano-cristiana.*

§1. L'autentica educazione cristiana promuove la formazione integrale della persona umana. Gli Aspiranti e i giovani religiosi siano aiutati a sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali ed

¹⁴⁰ De Magistro 11,38; De Vera Rel. 39,72.

¹⁴¹ Ratio Fundamentalibus I,3.

¹⁴² Perfectae Caritatis 18; Ratio Fundamentalibus 1,3.

¹⁴³ Can. 659, §3.

intelletuali, ad acquistare un più maturo senso di responsabilità, ad usare rettamente della personale libertà, superando coraggiosamente gli ostacoli¹⁴⁴.

§2. L'ambiente di famiglia è condizione naturale per la crescita umana dell'individuo; perciò nelle Case di formazione devono creare un'atmosfera familiare che, vivificata dall'amore verso Dio e verso gli uomini, è condizione necessaria alla retta, sana e completa formazione dei ragazzi e dei giovani che entrano nell'Ordine¹⁴⁵. Inoltre essi devono essere portati ad una adatta esperienza delle cose umane e dei rapporti con la famiglia¹⁴⁶.

§3. I giovani siano guidati a perfezionare la loro indole aprendosi alla dimensione comunitaria, ad avere forza d'animo, a stimare la sincerità, il rispetto della giustizia, la fedeltà alla parola data, la gentilezza del tratto e la carità nel conversare¹⁴⁷.

§4. Considerino la disciplina sostegno della vita comune, elemento necessario per il dominio di sé e per lo sviluppo della propria personalità. La disciplina va praticata in modo tale che formi nell'animo dei formandi l'attitudine ad accogliere l'autorità dei Superiori per motivi soprannaturali, per dovere di coscienza e per intima convinzione¹⁴⁸.

§5. Vivano in intima comunione con il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. Si abituino a vivere uniti al

¹⁴⁴ Gravissimum Educationis 1.

¹⁴⁵ Gravissimum Educationis 3.

¹⁴⁶ Optatam Totius 3.

¹⁴⁷ Optatam Totius 11.

¹⁴⁸ Optatam Totius 11.

Cristo in tutta la loro vita; riproducano il mistero pasquale di Cristo, lo approfondiscano nella meditazione della Parola di Dio, nell'attiva partecipazione ai misteri della Chiesa, soprattutto nell'Eucaristia.

§6. Amino la Vergine Maria, dataci da Gesù come madre e maestra di vita interiore ed apostolica; da lei imparino a vivere secondo il vangelo¹⁴⁹. La devozione alla Madonna, infatti, fin dalle origini, è stata una caratteristica dell'Ordine.

§7. Siano compenetrati dal mistero della Chiesa, uniti filialmente al Vicario di Cristo; partecipino alla vita di tutta la Chiesa, perché "ognuno possiede lo Spirito Santo nella misura in cui ama la Chiesa di Cristo"¹⁵⁰.

68) *Formazione religiosa.*

§1. Un'autentica formazione alla vita religiosa deve essere basata sulla convinzione che i consigli evangelici, fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, sono un dono divino, che la Chiesa sempre conserva¹⁵¹. Perciò i giovani si impegnino ad accogliere tale dono e a viverlo con animo generoso¹⁵².

§2. I formandi siano resi consapevoli degli oneri che dovranno assumere, attraverso una chiara informazione dei sacrifici richiesti dalla vita religiosa e sacerdotale¹⁵³; siano avviati a correggere le tendenze dell'uomo vecchio

¹⁴⁹ Optatam Totius 8.

¹⁵⁰ In Jo. 32,8.

¹⁵¹ Lumen Gentium 43.

¹⁵² Optatam Totius 3.

¹⁵³ Optatam Totius 9.

e a sviluppare in sé l'uomo nuovo con una adesione progressiva a Cristo¹⁵⁴.

§3. Si impartisca una educazione saggia alla vita celibataria per il regno dei cieli, portando i formandi alla conoscenza della dignità e dei doveri del matrimonio cristiano, e della superiorità della verginità consacrata a Cristo, in modo che facciano a Dio donazione completa del corpo e dell'anima con matura deliberazione e magnanimità¹⁵⁵.

§4. Ai formandi siano inculcati l'amore e lo spirito dell'Ordine. Vengano progressivamente formati alla vita contemplativa, sottolineando la bellezza e l'efficacia della preghiera personale e comunitaria, della meditazione della parola di Dio, del silenzio. Siano educati all'esercizio delle singole virtù, specialmente della carità e di quelle che riguardano i voti.

69) *Formazione intellettuale e apostolica.*

§1. L'anima nulla desidera più tenacemente della verità: la graduale conquista di essa equivale alla progressiva conoscenza di Dio¹⁵⁶. Il fine della formazione dottrinale è che i formandi acquistino, oltre ad una cultura generale adeguata alle necessità dei tempi, una vasta e solida dottrina delle scienze sacre, cosicché, avendo ben fondata e nutrita in esse la propria fede, siano in grado di annunciare convenientemente il messaggio evangelico e di inserirlo nella cultura contemporanea¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Ef 4,22-24; De S. Virg. 27.

¹⁵⁵ Optatam Totius 10.

¹⁵⁶ In Jo. 26,8.

¹⁵⁷ Ratio Fundamentalis IX, 59.

§2. Un'intelligente educazione al lavoro apostolico non è basata solo sulla formazione culturale dei giovani ma tende a sviluppare ed attuare le personali inclinazioni, dono di Dio, per il bene personale e comunitario. Inoltre deve favorire l'apertura di mente e di cuore ai segni dei tempi.

§3. La formazione sacerdotale sia permeata da spirito pastorale, perciò l'aspetto pastorale deve essere posto in particolare luce nell'insegnamento di tutte le materie teologiche¹⁵⁸.

§4. I giovani siano accuratamente e gradualmente preparati all'annuncio della Parola di Dio, alla catechesi e all'esercizio delle altre attività sacerdotali.

Capitolo 2. Sedi della formazione

70) La formazione dei candidati dell'Ordine si effettua nelle sedi a ciò destinate nelle singole Province, cioè nelle Case di Aspirantato, Postulato, Noviziato e Professorio.

71) L'erezione, la soppressione, il trasferimento e il cambiamento delle sedi sono atti riservati al Priore generale con il consenso del Definitorio generale, salvo particolari norme del diritto universale.

72) Il Priore generale con il consenso del Definitorio generale, in deroga al prescritto del n. 70 delle *Costituzioni*, può stabilire Case di formazione immediatamente soggette all'autorità centrale, qualora a suo giudizio il bene comune lo richieda.

¹⁵⁸ Ratio Fundamentalis XVI, 94.

73) Salvo quanto prescritto nel n. 72 delle *Costituzioni*, ogni Provincia o Commissariato, per particolari circostanze, può mandare i propri candidati per la formazione nelle sedi di altra Provincia o Commissariato, previo consenso dei rispettivi Consigli provinciali o commissariali e del Priore generale.

74) Ogni sede abbia i requisiti e i sussidi necessari per il raggiungimento degli scopi prefissi.

Capitolo 3. Formatori

75) Nelle Case di formazione, tutti, secondo le diverse mansioni, devono concorrere all'educazione dei candidati; perciò contribuiscano a stabilire un'atmosfera di osservanza e di serenità; tuttavia i diretti responsabili della formazione sono il Superiore maggiore, il Priore e il Maestro.

76) I formatori siano ricchi di spirito religioso, sacerdotale, apostolico ed esperti conoscitori dell'animo giovanile e dei suoi problemi; siano dotati di saggio discernimento e di un prudente equilibrio, di affabilità e comprensione, di entusiasmo e attitudine al dialogo, ricchi di comunicativa ed esperti nella spiritualità agostiniana.

77) Non ammettendo la loro responsabilità, incertezze o improvvisazioni, i formatori, in proporzione dei propri compiti, aggiornino continuamente la loro preparazione spirituale, agostiniana, pedagogica e tecnica.

78) I Maestri siano scelti tra i Sacerdoti più idonei ed abbiano viva la consapevolezza di quanto possa dipendere

dal loro modo di pensare e di agire la riuscita della formazione dei candidati¹⁵⁹.

79) I Maestri hanno il compito di formare i candidati alla vita spirituale e religiosa, tenendo conto dell'età e capacità di ciascuno; li stimolino a rispondere con gioiosa gratitudine all'amore di Dio; li convincano che accogliere il dono della propria vocazione comporta autodisciplina, osservanza regolare e superamento delle difficoltà.

80) I Maestri delle Case di formazione siano nominati secondo le modalità stabilite dal diritto proprio.

81) Un mezzo necessario di formazione è la direzione spirituale, via privilegiata per mettersi in ascolto del Maestro interiore e per conformarsi agli stessi sentimenti di Cristo¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Optatam Totius 5.

¹⁶⁰ Fil 2,5-11; Conf. IX,9,21.

Capitolo 4. Promozione vocazionale

82) Tra le molteplici vocazioni suscitate incessantemente dallo Spirito Santo nel popolo di Dio, ha un'importanza particolare la vocazione allo stato religioso e al (ministero) sacerdotale¹⁶¹.

83) La vocazione si manifesta in diversi momenti della vita umana e in vari modi: negli adolescenti, negli adulti e, in “germe”, anche nei fanciulli, come attesta l'esperienza costante della Chiesa¹⁶².

84) La promozione vocazionale sia sostenuta dalla fervente preghiera comunitaria e personale e dalla penitenza; si svolga con ogni forma di azione pastorale. L'esempio della nostra vita, “in cui si rifletta chiaramente lo spirito di servizio e la vera gioia pasquale”¹⁶³, è la migliore presentazione del nostro Ordine ed il migliore invito ad abbracciare lo stato religioso¹⁶⁴.

Capitolo 5. Aspirantato

85) L'Aspirantato ha lo scopo di aiutare coloro che mostrano segni di vocazione al nostro Ordine, a conoscere meglio la chiamata di Dio e a seguirla più facilmente.

In cosa di tanta importanza, che richiede una particolare assistenza dello Spirito Santo, gli Aspiranti siano seguiti e aiutati amorevolmente dai formatori a vivere pienamente

¹⁶¹ Ratio Fundamentalis II, 7.

¹⁶² Ratio Fundamentalis II, 7.

¹⁶³ Presbyterorum Ordinis 11.

¹⁶⁴ Perfectae Caritatis 24.

l'impegno battesimale e ad approfondire il dono sublime della vocazione¹⁶⁵.

86) Si dia grande importanza all'Aspirantato e al suo sviluppo: da esso dipende la vita e l'avvenire dell'Ordine; spetta al *Direttorio* stabilirne la durata e gli obiettivi specifici.

87) La vita dell'Aspirantato sia adatta all'età e allo sviluppo psicopedagogico dei candidati; si favorisca con ogni cura la libera risposta alla vocazione¹⁶⁶.

88) Si dia particolare attenzione agli studi, affinché i nostri candidati abbiano una formazione intellettuale adatta alla loro età e condizione. L'ordinamento degli studi sia tale da permettere agli Aspiranti di proseguirli altrove senza danno¹⁶⁷.

Capitolo 6. Postulato

89) §1. Perché il candidato sia ammesso al Noviziato, è necessario che abbia attitudine alla vita di comunità, adeguata preparazione umana e spirituale, e maturità discrezionale ed affettiva, da verificare in un conveniente periodo di prova chiamato Postulato.

§2. Questo ha per fine: permettere un giudizio sulle attitudini e sulla vocazione del candidato; verificare il grado di cultura umana e religiosa e, quando occorra, completarla nella misura ritenuta necessaria; permettere un passaggio progressivo alla vita propria del Noviziato.

¹⁶⁵ Ratio Fundamentalis III,11.

¹⁶⁶ Ratio Fundamentalis III,13.

¹⁶⁷ Optatam Totius 3.

90) Gli Aspiranti sono ammessi al Postulato dal Superiore maggiore¹⁶⁸, presentando apposita domanda scritta.

Capitolo 7. Noviziato

91) Il Noviziato è il tempo destinato alla esperienza diretta alla vita religiosa negli Agostiniani Scalzi. Il Novizio, vivendo insieme ai religiosi, verifichi la propria vocazione, conosca e assimili lo spirito dell'Ordine e gli obblighi da assumere. I Superiori si rendano conto delle intenzioni e dell'idoneità del Novizio¹⁶⁹.

92) Requisiti per l'ammissione:

§1. Dopo aver completato il Postulato, i candidati, perché siano ammessi al Noviziato:

- a) siano liberi dagli impedimenti canonici¹⁷⁰;
- b) siano muniti del certificato di battesimo e cresima, stato libero civile¹⁷¹;
- c) abbiano presentato domanda al Superiore maggiore;

§2. Si richiede anche il parere *Quoad Mores* del Capitolo locale della Casa di Postulato, espresso con votazione segreta. Il Superiore maggiore, pur trattandosi di voto consultivo, non se ne discosti senza gravi motivi.

§3. Qualora si tratti di chierici secolari o di consacrati provenienti da Istituti secolari o Società di vita apostolica, il Superiore maggiore, prima della loro ammissione, si attenga anche a quanto prescritto dai cann. 644; 684, §5.

¹⁶⁸ Cost. 220, a.

¹⁶⁹ Can. 646.

¹⁷⁰ Can. 643, §1.

¹⁷¹ Can. 645.

§4. Oltre i documenti prescritti, il Superiore maggiore richiede tutte le altre informazioni che riterrà opportune.

93) Ammissione.

§1. L'ammissione è di competenza del Superiore maggiore; egli si assicuri che vi siano tutte le condizioni e i documenti per la validità e liceità dell'ammissione, prescritti dal diritto universale¹⁷² e proprio¹⁷³.

§2. Il Noviziato incomincia col RITO DI INIZIAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA ed è preceduto da un tempo di esercizi spirituali¹⁷⁴.

§3. Non si ripete il Noviziato se un Professo candidato agli Ordini sacri passa tra i fratelli coadiutori, e viceversa.

94) §1. Il Noviziato ha la durata di dodici mesi¹⁷⁵. Le assenze dalla Comunità e dalla Casa di Noviziato, che superino i tre mesi, continui o interrotti, rendono il Noviziato invalido¹⁷⁶.

§2. Le assenze inferiori ai tre mesi e Superiori ai quindici giorni devono essere supplite¹⁷⁷.

§3. Non si interrompe il Noviziato se il Novizio o tutti i Novizi vengono trasferiti ad altra Casa di Noviziato.

§4. In casi particolari e a modo di eccezione, il Priore generale, col consenso del Definitorio generale, può concedere che il candidato compia validamente il Noviziato in una Casa dell'Ordine diversa da quella del

¹⁷² Cann. 643; 645.

¹⁷³ Cost. 92; Dir. 94.

¹⁷⁴ Dir. 10, §2.

¹⁷⁵ Can. 648, §1.

¹⁷⁶ Can. 649, §1.

¹⁷⁷ Can. 649, §1.

Noviziato, però sotto la direzione di un religioso esperto che faccia le veci del Maestro dei Novizi¹⁷⁸.

95) Formazione.

§1. La formazione diretta dei Novizi e l'andamento interno del Noviziato sono di competenza del Maestro. Egli, pur rimanendone il responsabile, nell'attuazione del programma formativo concordato con il Superiore maggiore e il Priore, può farsi coadiuvare, d'intesa con i Superiori, da persone idonee ed esperte. Per realizzare il programma formativo è indispensabile la testimonianza di vita agostiniana della Comunità religiosa.

§2. Il Novizio basi il suo comportamento sul programma di vita religiosa tracciato dalle nostre *Costituzioni*. Non si accontenti di un'osservanza puramente esteriore, ma dia una risposta intima e generosa agli inviti dello Spirito. Apprenda a vivere con gioia la nostra spiritualità, a conoscere la storia dell'Ordine e la sua vitalità nella Chiesa.

96) Approvazioni capitolari.

§1. Alla fine del quarto, ottavo e undicesimo mese dell'anno di Noviziato, il Capitolo locale, sentita la relazione del Maestro, esprima con voto segreto il proprio giudizio sull'idoneità di ciascun Novizio per la vita religiosa e ne informi il Superiore maggiore.

§2. Se nei primi due Capitoli, il Novizio non avrà riportato almeno la metà dei voti favorevoli, ne sia proposta la dimissione al Superiore maggiore. Se al terzo Capitolo avrà ottenuto solo la metà dei voti favorevoli, il Priore riferisca l'esito capitolare al Superiore maggiore che o

¹⁷⁸ Can. 647, §2.

dimetterà il Novizio o potrà prolungare il periodo di prova ma non per oltre sei mesi¹⁷⁹.

§3. Verso la fine di questo periodo il Novizio sia sottoposto nuovamente al giudizio del Capitolo locale che, con voto segreto e a maggioranza assoluta, verificherà la sua idoneità per la vita religiosa.

§4. Il Verbale dei singoli Atti capitolari sia trascritto dal Maestro nel registro apposito e firmato dai Vocali.

§5. Dopo il terzo Capitolo locale di cui al §1, il Novizio, se ritenuto idoneo, presenti domanda scritta al Superiore maggiore della Casa di Noviziato per essere ammesso alla Professione.

§6. Il Novizio è comunque libero di lasciare l'Ordine quando lo crede opportuno¹⁸⁰.

Capitolo 8. Professione

97) La Chiesa, con la sua autorità, non solo eleva la Professione dei consigli evangelici alla dignità di stato canonico, ma con la sua liturgia la presenta al popolo cristiano come stato consacrato a Dio¹⁸¹.

98) I religiosi non dimentichino che in forza della loro Professione si impegnano a vivere più santamente degli altri cristiani. Chiedano quindi con insistenza l'aiuto della grazia per perseverare e progredire costantemente nella perfezione, testimoniando così la grandezza della vocazione alla quale Dio li ha chiamati.

¹⁷⁹ Can. 653.

¹⁸⁰ Can. 653, §1.

¹⁸¹ Lumen Gentium 45.

99) §1. La Professione è semplice e solenne: la prima si emette al termine del Noviziato per quattro anni; la seconda è di voti perpetui.

§2. La Professione semplice rende illeciti ma non invalidi gli atti contrari ai voti; inoltre sospende i voti fatti prima, finché il Professo rimane nell'Ordine. La Professione solenne rende gli atti contrari ai voti non solo illeciti ma, se invalidabili, anche nulli.

100) Requisiti per la validità della Professione semplice:

- a) il candidato abbia compiuto diciotto anni di età¹⁸²;
- b) l'anno di Noviziato sia compiuto a norma dei nn. 94; 96; 102 delle *Costituzioni*¹⁸³;
- c) la piena libertà di decisione del candidato manifestata con domanda espressa di voler emettere i voti¹⁸⁴;
- d) l'ammissione da parte del proprio Superiore maggiore con il consenso del Consiglio¹⁸⁵;
- e) riceve legittimamente la Professione il Superiore maggiore del Novizio o il Superiore maggiore della Casa di Noviziato o un Delegato.

101) Requisiti per la validità della Professione solenne:

- a) siano passati quattro anni dalla Professione semplice¹⁸⁶;

¹⁸² Can. 656, 1°.

¹⁸³ Can. 656, 2°.

¹⁸⁴ Can. 656, 4°.

¹⁸⁵ Can. 656, 3°.

¹⁸⁶ Can. 658, 2°.

- b) il candidato abbia compiuto ventun anni di età¹⁸⁷;
- c) i pareri *Quoad Mores* delle Comunità in cui il Professo abbia trascorso almeno sei mesi;
- d) la piena libertà di decisione del candidato manifestata con domanda espressa;
- e) l'ammissione del Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio;
- f) il Superiore maggiore abbia ottenuto il consenso del Priore generale.

102) Il Superiore maggiore può permettere, per una giusta causa, che la Professione semplice venga anticipata non più di quindici giorni¹⁸⁸ e la Professione solenne non più di due mesi¹⁸⁹.

103) §1. Alla scadenza dei termini della Professione dei voti semplici¹⁹⁰, il Professo chiede di emettere la Professione solenne o di rinnovare la Professione semplice per un tempo determinato.

§2. La durata della Professione semplice non deve superare i sei anni continui, salvo il can. 657, §2.

§3. Per il rinnovo della Professione semplice si richiede che sia stata presentata la domanda del Professo accompagnata dal parere *Quoad Mores* del Capitolo locale, espresso per voto segreto, e l'ammissione del Superiore maggiore del Professo.

¹⁸⁷ Can. 658, 1°.

¹⁸⁸ Can. 649, §2.

¹⁸⁹ Cost. 193, i.

¹⁹⁰ Cost. 99, §2.

§4. Tuttavia alla scadenza dei voti, il Professo semplice può liberamente lasciare l'Ordine, e il Superiore maggiore può negargli il rinnovo dei voti o l'ammissione alla Professione solenne.

104) Un religioso di voti perpetui che, a norma del can. 684, passa da un Istituto religioso al nostro Ordine, prima di essere ammesso alla Professione solenne, compia un periodo di prova di almeno tre anni, secondo le direttive del Superiore maggiore.

105) Entro i due mesi che precedono la Professione solenne, il candidato faccia atto di rinuncia dei propri beni, intestandoli liberamente a chi vuole. Il documento includa la clausola che la rinuncia avrà pieno valore solo dopo l'avvenuta Professione¹⁹¹.

106) §1. Alla Professione solenne preceda un periodo di preparazione immediata di almeno due mesi sotto la guida di un religioso designato dal Superiore maggiore che stabilirà il programma da svolgere.

§2. Il Superiore maggiore del Professo notifici quanto prima al Parroco di battesimo l'avvenuta Professione solenne¹⁹².

107) La Professione semplice, il suo eventuale rinnovo e la Professione solenne si emettono secondo il Rituale dell'Ordine e con la seguente formula:

*Reverendo Padre, chiedo a te e a tutti i fratelli
qui presenti, di essere testimoni della mia
riconoscenza a Dio e della mia volontà di*

¹⁹¹ Can. 668, §1.4.

¹⁹² Can. 535, §2.

rispondere a Lui che mi ha chiamato a seguirlo nella comunità agostiniana.

Pertanto, io Fra N., liberamente, volontariamente, mi consacro a Dio e mi impegno con voto, a vivere i consigli evangelici di castità, povertà, obbedienza, umiltà, secondo la Regola del S. P. Agostino e le Costituzioni dell'Ordine degli Agostiniani Scalzi, per (...anno/anni / per tutta la vita).

Ti prego dunque, P. N. (Superiore maggiore competente o un suo Delegato) di accettare a nome della Chiesa e dell'Ordine la mia Professione (semplice/solenne) con la quale presento alla Santissima Trinità la mia vita perché sia ostia viva, santa e gradita.

Maria Santissima, Madre di Consolazione, il S. P. Agostino, l'esempio dei confratelli, la preghiera del popolo di Dio mi aiutino a perseverare nel santo proposito. Amen. Deo gratias.

(Luogo, Data, Firma).

Capitolo 9. Professorio

108) Il Professorio accoglie i professi che continuano la loro formazione religiosa.

109) §1. Il Maestro, principale responsabile della formazione dei professi, richiami quanto da essi appreso nel Noviziato, per un approfondimento maggiore; metta in evidenza l'utilità degli studi come mezzo di formazione umana, religiosa e sacerdotale; soprattutto li aiuti a

meditare le grandi verità teologiche, fonte di unione con Dio e di intima gioia.

§2. Egli li renda consapevoli delle responsabilità che dovranno affrontare e dei pericoli ai quali andranno incontro. Non nasconda loro le difficoltà della vita religiosa e sacerdotale.

110) §1. Dovendo il Sacerdote evangelizzare tutti gli uomini, i professi candidati al sacerdozio, sviluppino le proprie facoltà così da sapersi mettere a contatto con gli altri in modo corrispondente alla diversa condizione delle persone. Imparino soprattutto l'arte di parlare convenientemente, di ascoltare pazientemente e di trattare con rispetto tutti, animati da umile carità, affinché possano manifestare agli altri il mistero di Cristo vivente nella Chiesa¹⁹³.

§2. I professi fratelli coadiutori curino la loro formazione spirituale e teologica attraverso percorsi di studio finalizzati a rendere più qualificata la loro presenza nelle Comunità.

111) Tutto l'insegnamento dottrinale sia centrato nel mistero di Cristo che, secondo il pensiero agostiniano, compenetra l'intera storia dell'umanità, agisce continuamente nella Chiesa e opera principalmente attraverso il ministero sacerdotale¹⁹⁴.

¹⁹³ Ratio Fundamentalis VIII,51.

¹⁹⁴ Optatam Totius 14.

Capitolo 10. Formazione agli Ordini sacri

112) §1. La preparazione ai ministeri e agli Ordini sacri tende a formare il genuino e profondo spirito sacerdotale, che si configura su quello di Cristo, vittima e sacerdote; si fonda sulla assidua meditazione della Divina Parola; si sviluppa con l'esercizio delle virtù teologali, con lo spirito di preghiera, con l'adesione filiale a Maria Santissima Madre dei sacerdoti e con la partecipazione intima ed attiva alla liturgia, per riprodurre il mistero pasquale¹⁹⁵.

§2. I candidati acquistino il senso della Chiesa, accrescano il loro amore verso tutti e lo spirito di consapevole obbedienza all'autorità. Comprendano bene che il sacerdozio è un ministero di servizio umile, disinteressato e generoso verso la Chiesa, che è Cristo.

§3. Per assicurare la fecondità del loro futuro ministero sacerdotale e per difendersi dai pericoli cui si è soggetti a causa della fragilità umana, imparino ad usare tutti i beni e i valori che offre il mondo, nello spirito di Cristo e nel dominio pieno di sé stessi, mediante la gioiosa fedeltà ai voti religiosi e alla spiritualità sempre più approfondita del nostro Ordine.

113) Per la promozione ai singoli Ordini sacri, oltre la Professione solenne¹⁹⁶ e le altre condizioni prescritte dal diritto universale¹⁹⁷, si richiedono:

- a) i pareri *Quoad Mores* delle Comunità in cui il Professo abbia trascorso almeno sei mesi;

¹⁹⁵ Optatam Totius 8.

¹⁹⁶ Can. 1019, §1.

¹⁹⁷ Cann. 1031; 1032; 1035; 1039.

- b) la domanda espressa del candidato al Superiore maggiore;
- c) il consenso del Superiore maggiore¹⁹⁸;
- d) le *Lettere dimissorie* del Superiore maggiore del candidato o del Superiore maggiore della Casa del Professorio.

Capitolo 11. Formazione permanente

114) §1. La formazione dei religiosi è impegno che dura per tutta la vita. Perciò, per adeguarsi in modo costante e progressivo alle esigenze della propria vocazione, i religiosi siano sempre docili discepoli di Cristo, “il Maestro interiore, nella scuola del cuore”¹⁹⁹, e si impegnino a perfezionare diligentemente la loro cultura umana, spirituale, dottrinale, agostiniana e tecnica.

§2. I Superiori procurino ai religiosi le occasioni opportune, i sussidi e il tempo²⁰⁰.

¹⁹⁸ Cost. 220, e.

¹⁹⁹ Conf. IX,9,21.

²⁰⁰ Can. 661.

PARTE III.

GOVERNO DELL'ORDINE

Sezione 1. STRUTTURA, LEGGI, AUTORITÀ

Capitolo 1. Struttura dell'Ordine

1.1 Struttura reale

115) L'Ordine degli Agostiniani Scalzi si compone di Province, Commissariati, Delegazioni e Case.

116) §1. La Provincia è una parte dell'Ordine, canonicamente eretta a norma del diritto universale e proprio. È costituita da un congruo numero di religiosi, di Case e di tutto ciò che in un regime ordinario di governo è necessario per una vita autonoma nel campo religioso, formativo, vocazionale, amministrativo. È governata dal Priore provinciale coadiuvato dal Consiglio provinciale²⁰¹.

§2. Il Commissariato è una parte dell'Ordine che ha un congruo numero di religiosi e di case, ma non è in grado di assicurare il normale regime ordinario di governo. È governato da un Commissario coadiuvato dal Consiglio commissariale.

§3. La Delegazione è un insieme di religiosi e di Case, al di fuori dell'ambito delle Province, governata da un Delegato.

²⁰¹ Can. 621.

117) §1. Quando la Provincia non può assicurare il normale regime ordinario di governo, pur avendo un congruo numero di religiosi e di case, si instaura il regime commissariale, ed è governata dal Commissario coadiuvato dal Consiglio commissariale applicando le norme stabilite per la Comunità commissariale.

§2. Quando una Delegazione si sviluppa per numero di religiosi e di Case e il bene comune lo richiede, può essere elevata a Commissariato.

118) Erigere e sopprimere una provincia, dividere e unire quelle esistenti, sopprimerle con un unico atto, autorizzare il passaggio da Provincia a Commissariato, da Delegazione a Commissariato, da Commissariato a Provincia è riservato al Capitolo generale²⁰².

119) Fuori del tempo del Capitolo generale, spetta al Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, erigere Delegazioni, dare norme per il loro funzionamento, nominare il Delegato e conferirgli le opportune facoltà, nominare i Priori locali e formare le Comunità.

120) I criteri per dividere, erigere, sopprimere, cambiare sono dati non solo dal numero dei religiosi, ma dal bene comune dell'Ordine, dalla qualità di vita e dal sano funzionamento della Provincia per il bene della Chiesa e della società civile.

121) §1. La Casa è la sede stabile dei religiosi che vivono sotto la stessa autorità locale²⁰³ e da dove esercitano la loro missione.

²⁰² Cann. 581; 585.

²⁰³ Can. 608.

§2. Le sedi di Aspirantato, Postulato, Noviziato e Professorio sono dette Case di formazione.

§3. Tutte le nostre Case sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, secondo il diritto universale²⁰⁴.

§4. L'erezione di nuove Case e la soppressione di quelle esistenti, spetta al Priore generale con il consenso del Definitorio generale.

§5. Per la erezione di esse si richiede, inoltre, il consenso scritto del Vescovo diocesano²⁰⁵; per la soppressione, che venga consultato²⁰⁶.

1.2 *Struttura personale*

122) L'Ordine è costituito da religiosi professi chierici e religiosi professi fratelli coadiutori, aventi, a norma delle nostre *Costituzioni*, uguali doveri e diritti, eccetto quelli che derivano dall'Ordine sacro o dai particolari Uffici, salvo il n. 131 delle *Costituzioni*. I Novizi godono di tutti i favori concessi all'Ordine. Sono obbligati all'osservanza dei nostri ordinamenti a titolo di esperimento.

123) §1. Ogni Professo sia iscritto alla Provincia, o al Commissariato, per cui ha iniziato il Noviziato o, in loro mancanza, all'Ordine. Con l'iscrizione il religioso diventa figlio della Provincia o del Commissariato. Chi inizia il Noviziato nella Delegazione è iscritto all'Ordine.

§2. L'iscrizione non conferisce l'inamovibilità. Il Priore generale può assegnare di famiglia un religioso in una

²⁰⁴ Can. 591.

²⁰⁵ Can. 609, §1.

²⁰⁶ Can. 616, §1.

Casa di altra Provincia o Commissariato, uditi entrambi i Superiori maggiori e l'interessato.

§3. La trasfiliamento ad altra Provincia o Commissariato è concessa dal Priore generale, previo consenso dei Superiori maggiori con i rispettivi Consigli.

124) Ogni religioso (Professo chierico o fratello coadiutore), salvo quanto detto nel n. 123 delle *Costituzioni*, sia assegnato di famiglia in una Casa, o dai Capitoli o dai Superiori maggiori, con il consenso dei loro Consigli.

125) Il Superiore maggiore, col consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere, dietro richiesta scritta, ad un religioso, di rimanere assente dalla Casa non oltre un anno, salvo il caso di curarsi da una malattia, di attendere agli studi, o di esercitare l'apostolato a nome dell'Ordine²⁰⁷.

126) I religiosi godono dei privilegi concessi direttamente all'Ordine dalla Santa Sede, e di quelli comuni agli altri Istituti religiosi.

127) I terziari, gli istituti, i genitori e parenti, i benefattori e tutti coloro che, in qualche modo, sono aggregati o affiliati all'Ordine, godono dei benefici spirituali concessi al medesimo e partecipano al carisma dell'Ordine.

128) §1. Il Terz'ordine Secolare, la Confraternita della cintura ed altre confraternite agostiniane, sono eretti dal Priore generale.

²⁰⁷ Can. 665, §1.

§2. Il Priore generale, con il consenso del suo Definitorio, può aggregare all'Ordine Istituti religiosi e secolari e associazioni di fedeli²⁰⁸.

Capitolo 2. Voce attiva e passiva

129) Con la voce attiva si ha il diritto di partecipare con voto alle elezioni, alle decisioni e ai consigli delle diverse Comunità dell'Ordine; con quella passiva si ha la possibilità di essere eletti o nominati agli Uffici ed incarichi che la richiedono.

130) Tutti i religiosi di voti solenni godono di voce attiva e passiva. L'esercizio di tale diritto è regolato dal diritto universale e proprio.

131) Per l'esercizio della voce attiva e passiva, oltre le condizioni stabilite dal diritto universale, si richiede da parte dell'Ordine:

a) per i religiosi chierici, che siano Sacerdoti professi solenni e assegnati di famiglia a norma del n. 116 delle *Costituzioni*;

b) per i religiosi fratelli coadiutori, che siano professi solenni e assegnati di famiglia. Essi tuttavia non possono essere eletti all'Ufficio di Priore generale o Vicario generale, Priore provinciale o Vicario provinciale, Commissario o Vicario commissariale; non possono anche essere nominati all'Ufficio di Priore locale o Sottopriore e agli altri Uffici che richiedono l'Ordine sacro²⁰⁹.

²⁰⁸ Cost. 194, m.

²⁰⁹ Cann. 129, §1; 596, §2.

Capitolo 3. Leggi, Disposizioni, Precetti

132) §1. L'Ordine, nello spirito del Vangelo e della *Regola* del S. P. Agostino, è retto, oltre che dalle leggi e disposizioni della Chiesa:

- a) dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio* dell'Ordine;
- b) dalle disposizioni e dai precetti del Capitolo generale e del Priore generale con il consenso o parere del Definitorio.

§2. Inoltre:

- a) la Provincia è retta dalle disposizioni e dai precetti del Capitolo provinciale e del Priore provinciale con il consenso o il parere del suo Consiglio;
- b) il Commissariato è retta dalle disposizioni e dai precetti del Capitolo commissariale e del Commissario con il consenso o il parere del suo Consiglio;
- c) la Delegazione è retta dalle disposizioni e dai precetti del Delegato, secondo le facoltà a lui concesse;
- d) la Casa è retta dalle disposizioni e dai precetti del Capitolo locale e del Priore locale.

133) §1. Le disposizioni e i precetti di cui al n. 132 delle *Costituzioni*, dati da autorità inferiore al Capitolo generale, fermo restando quanto previsto al n. 140 delle *Costituzioni*, siano conformi alla mente dello stesso Capitolo generale e non siano contrari al diritto universale e proprio.

§2. Le autorità inferiori nelle loro disposizioni e nei loro precetti rispettino quanto eventualmente deciso in materia dalle autorità superiori.

134) §1. a) Per abrogare articoli delle *Costituzioni*, modificarli e/o redigerne di nuovi, occorre la maggioranza dei due terzi dei voti del Capitolo generale e l'approvazione della Santa Sede²¹⁰.

b) È di competenza della Santa Sede l'interpretazione autentica delle *Costituzioni* su richiesta del Priore generale con il consenso del Definitorio generale.

§2. È compito del Capitolo generale sospendere, per particolari circostanze, qualche articolo di carattere disciplinare delle *Costituzioni*.

§3. Per abrogare articoli del *Direttorio*, modificarli e/o redigerne di nuovi, occorre la maggioranza dei due terzi dei voti del Capitolo generale²¹¹.

§4. La suprema autorità dell'Ordine tenga presente che la stabilità delle leggi contribuisce al bene della Comunità.

135) §1. Oltre il Capitolo generale, il Priore generale con il suo Definitorio ha facoltà di emettere dichiarazioni pratiche su punti dubbi delle *Costituzioni* e del *Direttorio*, e di sospendere per particolari circostanze di tempo e di luogo qualche disposizione disciplinare. Le delibere in merito devono ottenere il consenso dei due terzi dei Vocali, se riguardano le *Costituzioni*; la maggioranza assoluta, se il *Direttorio*.

§2. Le decisioni in merito del Capitolo generale e del Priore generale hanno valore a norma del n. 141, §1-2, a-b delle *Costituzioni*.

²¹⁰ Can. 587, §2.

²¹¹ Can. 587, §4.

136) Hanno facoltà di dare il precetto formale di obbedienza, a norma del can. 601 e il n. 37 delle *Costituzioni*:

- a) la Santa Sede;
- b) per tutto l'Ordine: il Priore generale;
- c) per tutta la Provincia: il Priore provinciale;
- d) per tutto il Commissariato: il Commissario;
- e) i Superiori maggiori nell'ambito della loro giurisdizione, ma non con unico atto, alla Comunità intera cui presiedono.

137) Contro le *Costituzioni* e il *Direttorio* dell'Ordine non si ammette alcuna consuetudine che sminuisca il vigore dell'osservanza regolare.

138) La *Regola*, le *Costituzioni*, il *Direttorio*, le disposizioni e i precetti dei Superiori, salvo il precetto formale di obbedienza, non obbligano per sé sotto colpa morale, a meno che non si tratti di disprezzo degli stessi. Le prescrizioni desunte da altre fonti (leggi divine ed ecclesiastiche, materia dei voti) e riportate secondo la loro natura, ritengono il valore obbligante originario.

139) *Ricorso*.

§1. Contro le disposizioni, i precetti semplici e formali sia dell'autorità collegiale sia dell'autorità personale, è data agli interessati la facoltà di ricorrere "in devolutivo" all'autorità superiore.

§2. Il ricorso deve essere motivato, fatto entro dieci giorni dalla notificazione delle disposizioni di cui sopra, ordinariamente per via gerarchica²¹².

140) Dispensa.

§1. La dispensa dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*, nelle prescrizioni che riguardano l'osservanza regolare, è concessa alle singole Case e per un tempo determinato dai Superiori maggiori; il Priore locale, a meno che non sia stabilito diversamente in altri luoghi, può dispensare soltanto i singoli religiosi e nei singoli casi.

§2. Le dispense non siano concesse senza una causa giusta e ragionevole, tenendo presente la gravità della legge dalla quale si dispensa²¹³.

²¹² Can. 1736, §2.

²¹³ Can. 90, §1

141) Cessazione.

§1. Le disposizioni e i precetti cessano:

- a) per la loro stessa natura, o alla scadenza stabilita;
- b) per la revoca fatta dall'autorità competente;
- c) per la cessazione dall'Ufficio di chi li ha emessi²¹⁴.

§2. Le disposizioni e i precetti dati dall'autorità collegiale cessano, oltre che nei casi previsti nel §1, a-b:

- a) quelli del Capitolo generale, con il prossimo Capitolo generale;
- b) quelli del Capitolo provinciale, del Capitolo commissariale, con i prossimi rispettivi Capitoli;
- c) quelli del Capitolo locale con il rinnovo degli Uffici locali nei tempi previsti dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*.

142) I Superiori, i Capitoli, hanno potestà di governo sia in foro interno, sia in foro esterno, a norma del diritto universale²¹⁵ e proprio.

143) L'autorità superiore intervenga qualora le decisioni prese dall'autorità inferiore non siano conformi alle *Costituzioni* e al *Direttorio*, o si oppongano al bene superiore, o quando non siano state osservate le modalità prescritte. L'autorità inferiore può interporre ricorso a norma del n. 139 delle *Costituzioni*.

²¹⁴ Can. 58, §1-2.

²¹⁵ Cann. 596; 620; 622.

Capitolo 4. Autorità, Decisioni, Uffici, Elezioni

144) §1. L'autorità è servizio di amore. Essa, ricevuta da Dio mediante il ministero della Chiesa, ha il compito di proteggere e promuovere la fedeltà al carisma e alla missione dell'Ordine, e di organizzarne concretamente la vita.

§2. L'autorità è personale e collegiale: quella personale è esercitata dai Superiori; quella collegiale è esercitata dai Capitoli.

§3. Nell'Ordine l'autorità risiede nel Capitolo generale e nel Priore generale.

§4. Il Romano Pontefice, verso il quale dobbiamo esprimere umile obbedienza e fedeltà, è il Supremo superiore, anche in virtù dei voti²¹⁶.

§5. L'esercizio dell'autorità è regolato dal diritto universale e proprio.

4.1 *Norme generali*

145) §1. Ogni riunione sia preceduta dalla convocazione fatta dal Superiore competente e notificata a tutti i Vocali interessati. Nella convocazione siano indicati i principali argomenti, la data ed il luogo della riunione²¹⁷.

§2. Il difetto di convocazione non invalida l'atto se i Vocali intervengono ugualmente alla riunione. Il Vocale interessato non convocato, e perciò non presente alla riunione, può interporre ricorso per chiedere

²¹⁶ Can. 590, §2.

²¹⁷ Can. 166, §1.

l'annullamento dell'atto, dopo averne avuta comunicazione dal Superiore. Questi è tenuto a dargliela prima di mandare in vigore quanto stabilito ed averne conosciuto il pensiero, salvo il diritto universale²¹⁸.

§3. Tutti gli aventi diritto, in qualunque modo certi della convocazione, sono tenuti a partecipare all'assemblea di cui fanno parte, anche se non ne hanno avuto la comunicazione ufficiale; le ragioni di possibili assenze devono essere riconosciute dal Presidente.

§4. Nessuno che non abbia voce nel Collegio può esservi ammesso a votare²¹⁹.

146) Ogni assemblea, perché sia legittima, deve constare di almeno tre Vocali, e in essa deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Superiore, in ogni caso, disponga che la partecipazione dei Vocali sia la più ampia possibile²²⁰.

147) È compito del Presidente:

- a) dichiarare l'apertura e la conclusione dell'assemblea e delle singole riunioni;
- b) dirigere i lavori;
- c) dare la parola nelle discussioni;
- d) indire eventuali elezioni, proclamarne l'esito e confermare gli Uffici di Superiore a norma del n. 169, §1 delle *Costituzioni*.

148) Le assemblee rispecchino la nostra fraternità, quindi procedano nella carità e nella libertà di espressione.

²¹⁸ Can. 166, §2.

²¹⁹ Can. 169.

²²⁰ Can. 115, §2.

149) Tutte le questioni, salvo casi particolari previsti dalle *Costituzioni*, si decidono a maggioranza assoluta dei voti validi²²¹.

150) Esauriti gli argomenti proposti dal Presidente, ogni Vocale può presentare altri argomenti di pertinenza del Collegio, e le conclusioni saranno messe ai voti se la maggioranza lo ritiene opportuno.

151) Il bene comune richiede che tutti i Vocali esercitino il diritto di voto, specialmente se si tratta di voto elettivo o deliberativo.

152) Hanno diritto di votare solo i Vocali presenti in sede²²². Questi devono essere almeno due terzi nelle elezioni²²³; la maggioranza assoluta negli altri casi. Non è ammesso il voto per procura, né il voto per lettera, salvo i casi previsti per alcune elezioni.

153) §1. Lo scrutinio dei voti è fatto dal Presidente e dai due Vocali che per ordine di precedenza siedono al suo fianco, salvo che non siano previsti gli scrutatori per elezione²²⁴.

§2. Se nel conteggio il numero dei voti supera quello dei votanti, la votazione è nulla²²⁵.

154) I Verbali delle riunioni siano diligentemente trascritti nei rispettivi registri dal Segretario o, in mancanza di questi, da uno dei presenti, incaricato dal Presidente. I

²²¹ Can. 119, 1°.

²²² Can. 167.

²²³ Can. 166, §3.

²²⁴ Can. 173, §1.

²²⁵ Can. 173, §3.

Verbali siano firmati, salvo prescrizioni particolari, da tutti i Vocali.

155) Per favorire tra i Vocali la libertà di parola e la pace tra i religiosi, si osservi un discreto silenzio sulle cose trattate in assemblea. Il segreto è obbligante quando si tratta del bene dell'Ordine o dei singoli confratelli. Contro chi rivela ciò che la maggioranza dei Vocali ha ritenuto non doversi divulgare, siano presi provvedimenti adeguati.

156) Nella trattazione delle questioni più importanti, fatta la discussione, si può rimandare la decisione ad altra seduta.

157) Il voto deve essere segreto, espresso con pallina bianca per l'approvazione, e nera per l'opposizione, o, con altri mezzi convenzionali. Tuttavia nelle questioni di minore importanza, se la totalità dei Vocali è d'accordo, può essere espresso verbalmente, salvo sempre disposizioni contrarie delle *Costituzioni*²²⁶.

158) Una proposizione che, nei Collegi²²⁷, abbia ottenuto uguale numero di voti favorevoli e contrari, si fa oggetto di ulteriore discussione e votazione; in caso di nuova parità decide il Presidente.

159) Ogni decisione sia attuata nei termini stabiliti.

4.2 *Uffici ed Elezioni*

160) §1. Gli Uffici, da conferire per elezione, sono:

- a) Priore generale, Superiore maggiore;

²²⁶ Can. 172, §1, 2°.

²²⁷ I Collegi sono da specificare: la riunione in cui si svolgono elezioni è Collegio; il Consiglio o i Definitori non sono Collegi.

- b) Presidente, due Vicepresidenti e Segretario del Capitolo generale, provinciale e commissariale;
- c) Vicario e Definitori generali, Vicario e Consiglieri provinciali, Vicario e Consiglieri commissariali;
- d) Deputati ai Capitoli generali, provinciali, commissariali;
- e) Economo locale e Sottopriore.

§2. Gli Uffici da conferire su nomina dell'autorità competente con il consenso del suo Consiglio sono:

- a) Segretario generale, provinciale e commissariale;
- b) Procuratore generale;
- c) Economo generale, provinciale e commissariale;
- d) Maestro dei Novizi, dei Professi, dei Postulanti e degli Aspiranti;
- e) Delegato di Delegazione;
- f) Deputati e Sostituti alla Congregazione plenaria;
- g) Priore locale.

§3. Tutte le altre mansioni nell'Ordine sono chiamate Incarichi e si conferiscono non per elezione, ma per nomina, *ad nutum superioris* e a norma del diritto proprio.

161) Nessuno può dare validamente il voto a sé stesso, né procurare, direttamente o indirettamente, voti per sé o per altri. È lecito tuttavia informarsi sulle qualità dei possibili candidati.

162) Prima di procedere a qualsiasi elezione, il Presidente richiami i prescritti del presente Capitolo, in particolare i nn. 163-172 delle *Costituzioni*, e legga nelle *Costituzioni*

e nel *Direttorio* quanto si riferisce all'Ufficio cui si deve provvedere.

163) §1. Per la validità di ogni elezione si richiede che l'Ufficio sia giuridicamente vacante.

§2. Gli Uffici si rendono vacanti, oltre che in caso di morte, per rinuncia scritta, accettata dall'autorità competente, dopo che ne è stata fatta notifica ufficiale all'interessato; per rimozione; per trasferimento; e per la scadenza fissata dal diritto proprio²²⁸.

164) §1. A nessuno vengano conferiti due Uffici incompatibili, cioè Uffici che non possono essere esercitati contemporaneamente dalla medesima persona.

§2. Sono incompatibili gli Uffici della Curia generale con quelli della Curia provinciale o commissariale. Gli uni e gli altri sono incompatibili tra loro.

165) §1. Il voto è nullo se non è libero, segreto, certo, assoluto, determinato²²⁹.

§2. Le schede nulle non sono da computare nel totale, perciò la maggioranza si stabilisce in rapporto ai voti validi.

166) §1. Risulta canonicamente eletto il religioso che ottiene la maggioranza richiesta dei voti.

§2. Ballottaggio: Se nel terzo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, si passa al quarto scrutinio, detto anche ballottaggio, al quale sono ammessi solo due candidati così scelti:

- a) i due che hanno avuto più voti al terzo scrutinio;

²²⁸ Can. 184.

²²⁹ Can. 172.

- b) colui che ha avuto più voti, e il più anziano di Professione tra aventi voti in numero uguale;
- c) i due più anziani di Professione tra gli aventi voti in numero uguale;
- d) se concordano nell'anzianità di Professione, i più anziani per età.

I due candidati ammessi al ballottaggio non votano.

§3. Risulta eletto al quarto scrutinio chi ha ottenuto più voti; il più anziano di Professione, a parità di voti; il più anziano per età, a parità di Professione.

§4. Per l'elezione dei Superiori maggiori si possono avere cinque scrutini. Se nel terzo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, il Presidente sospenda per qualche tempo la seduta. Se nel successivo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che al quarto scrutinio hanno riportato il maggior numero di voti. I criteri del ballottaggio sono quelli del §2.

167) §1. Chi viene “postulato”, in quanto vi è un impedimento canonico alla sua elezione, per essere eletto ha bisogno della maggioranza qualificata, cioè di almeno due terzi dei voti²³⁰.

§2. Qualora il candidato non avesse raggiunto detta maggioranza nei primi due scrutini, perde voce passiva.

§3. L'elezione del “postulato” deve essere confermata a norma del diritto universale²³¹.

²³⁰ Can. 181, §1.

²³¹ Can. 182.

168) La maggioranza qualificata dei due terzi, prevista per la rielezione ad alcuni Uffici, è richiesta nei primi due scrutini; per la rielezione dei Superiori maggiori nei primi tre. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista, si applica quanto disposto al n. 167, §2 delle *Costituzioni*.

4.3 *Perfezione dell'elezione*

169) §1. Avvenuta l'elezione, l'eletto, se è presente, esce dall'aula, e il Presidente chiede se vi siano dubbi sull'elezione o sui requisiti giuridici dell'eletto. Se nulla risulta, questi viene interpellato per l'accettazione²³². Con l'accettazione dell'Ufficio, l'elezione è perfetta salvo i casi seguenti:

- a) l'elezione del Priore provinciale e del Commissario è perfetta soltanto con la conferma del Priore generale²³³;
- b) qualora fossero sorti dubbi, discussa e chiarita la cosa dal collegio, il Presidente può confermare o meno la validità dell'atto.

§2. I Superiori maggiori, in sede di Capitolo, appena eletti, emettono la Professione di fede e il Giuramento di fedeltà.

170) §1. Agli Uffici vacanti si provveda a norma delle *Costituzioni* quanto prima, salvo prescritti particolari²³⁴.

§2. Se entro due mesi dalla vacanza l'organo competente non provvede all'elezione o alla nomina, esse sono devolute all'organo immediatamente superiore.

²³² Can. 147.

²³³ Can. 625, §3.

²³⁴ Can. 165.

171) L'elezione è nulla:

- a) se nella convocazione è stato trascurato più di un terzo dei Vocali²³⁵;
- b) se nell'elezione è stato ammesso volutamente un estraneo al collegio²³⁶;
- c) se è stato ammesso al voto un Vocale che al momento non aveva la voce attiva e, tolto il suo voto, risulta che l'eletto non ha riportato la maggioranza dei voti richiesta²³⁷;
- d) se nello scrutinio il numero delle schede supera il numero degli elettori²³⁸.

172) La rinuncia ad un Ufficio, tenuto conto del can. 189, deve essere presentata in iscritto all'autorità competente che, vagliati i motivi ed eventualmente accettata la rinuncia, notificherà all'interessato l'accettazione e procederà all'elezione a norma del n. 170, §1 delle *Costituzioni*.

Capitolo 5. Superiori

173) Sono detti Superiori maggiori quelli che governano l'intero Ordine, o una sua Provincia o una sua parte ad essa equiparata e parimenti i loro rispettivi Vicari²³⁹. Coloro che governano una Casa sono detti Superiori locali o Priori locali²⁴⁰.

²³⁵ Can. 166, §3.

²³⁶ Can. 169.

²³⁷ Can. 171, §1, 2°.

²³⁸ Can. 173, §3.

²³⁹ Can. 620.

²⁴⁰ Cann. 608; 629.

174) §1. I Superiori ricordino che la loro autorità è un servizio di amore ai fratelli: “Siamo vostri servi ma in Gesù. Siamo vostri capi e vostri servi: siamo vostri capi, ma solo se ci rendiamo utili”²⁴¹.

§2. Solleciti nell’adempire la volontà di Dio e nel promuovere il bene delle Comunità loro affidate, non si stimino felici perché dominano col potere, ma perché servono con la carità²⁴², in un vero spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama²⁴³.

§3. Incoraggino la fedeltà al carisma esortando i religiosi ad essere “servitori dell’Altissimo in spirito di umiltà”; tutelino l’osservanza delle regole; prendano e appoggino iniziative per incrementare l’Ordine; favoriscano le opere di apostolato previste dai nostri statuti.

§4. Guidino i loro religiosi come figli di Dio, favorendone la volontaria sottomissione con il rispetto della loro personalità, così da ottenere un’obbedienza attiva responsabile²⁴⁴.

§5. Ispirino nei fratelli fiducia e confidenza, accogliendo volentieri i loro consigli; promuovano l’unione degli animi suscitando ed assecondando il dialogo, pur rimanendo ferma la loro autorità di decidere²⁴⁵.

§6. Precedano tutti nell’osservanza regolare, nello zelo apostolico e nella stima vicendevole, convinti che a nulla

²⁴¹ Disc. 340,A,3.

²⁴² Reg. 46.

²⁴³ Perfectae Caritatis 14.

²⁴⁴ Perfectae Caritatis 14.

²⁴⁵ Perfectae Caritatis 14.

serve inculcare il bene con le parole e poi contraddirlo con la condotta.

175) Il Priore generale, il Priore provinciale, il Commissario e i loro rispettivi Vicari hanno il titolo e l'autorità di Ordinario e di Superiore maggiore a norma del diritto universale²⁴⁶ e proprio.

176) I Superiori maggiori e il Priore locale hanno la potestà di governo sia in foro interno sia in foro esterno²⁴⁷.

177) Ogni Superiore esercita la sua autorità nell'ambito della propria Comunità, secondo i poteri a lui conferiti dal diritto universale e proprio²⁴⁸.

178) I Superiori maggiori promuovano riunioni e colloqui tra di loro e con i religiosi della propria Provincia o Commissariato e delle altre Province e Commissariati al fine di rinsaldare i vincoli di comunione fraterna e di una più stretta collaborazione nell'apostolato.

179) I Superiori maggiori lascino agli altri Superiori dipendenti la dovuta autonomia e non interferiscano nell'esercizio del loro Ufficio se non a norma del n. 143 delle *Costituzioni*. Questi, a loro volta, prestino il dovuto ossequio ai Superiori maggiori, tenendo presente quanto richiamato al n. 38 delle *Costituzioni*.

180) Con spirito evangelico e animati da grande comprensione, i Superiori si sforzino di sradicare gli abusi, di correggere i difetti, di ripristinare l'osservanza delle regole con opportune e paterne ammonizioni, e ricorrendo anche, se la giustizia e la carità lo richiedono, alla punizione.

²⁴⁶ Cann. 620; 622.

²⁴⁷ Can. 596, §2.

²⁴⁸ Can. 617

181) I Superiori risiedano costantemente nella Casa religiosa e facciano vita comune con i confratelli loro affidati²⁴⁹.

²⁴⁹ Can. 629.

Sezione 2. COMUNITÀ DELL'ORDINE

Capitolo 1. Capitolo generale

182) §1. Il Capitolo generale, per la sua composizione e per l'autorità che gli è propria, rappresenta l'Ordine e ne è il supremo organo legislativo ed elettivo.

§2. Si riunisce per trattare ciò che può giovare al bene di tutto l'Ordine, prendendo coscienza dei richiami che Cristo Signore rivolge alla sua Chiesa, delle direttive che essa dà ai suoi fedeli, nell'evoluzione dei tempi.

§3. A tale scopo prende decisioni, dà orientamenti, revisiona e aggiorna le *Costituzioni* e il *Direttorio*, a norma del n. 134 delle *Costituzioni* nello spirito della *Regola* e della tradizione dell'Ordine.

183) Il Capitolo generale, a norma del diritto universale²⁵⁰ e proprio, discute lo stato dell'Ordine, elabora il piano di lavoro da realizzare nel sessennio seguente, elegge il Priore generale e i membri del Definitorio generale dopo averne stabilito il numero²⁵¹.

184) §1. Il Capitolo generale si tiene ogni sei anni ed è convocato dal Priore generale o, in casi particolari, dal Vicario generale²⁵².

§2. Il Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, e col parere dei Superiori maggiori e dei

²⁵⁰ Can. 631.

²⁵¹ Cost. 199, §2.

²⁵² Dir. 160, §2.

Delegati, può indire la celebrazione di un Capitolo generale straordinario.

185) Sono Vocali al Capitolo generale:

§1. Per via del loro Ufficio:

- a) il Priore generale, il Vicario generale e i Definitori generali;
- b) il Procuratore generale, il Segretario generale e l'Economo generale;
- c) i Priori provinciali, i Commissari e i Delegati.

§2. Per elezione:

- a) i Deputati eletti dalla base, di ogni Provincia, dei Commissariati, e, a giudizio dell'autorità centrale, delle Delegazioni e delle Case immediatamente soggette, il cui numero complessivo non deve essere inferiore a quello dei partecipanti per via del loro Ufficio.

Capitolo 2. Congregazione plenaria

186) La Congregazione plenaria:

- a) è un importante organo consultivo dell'Ordine;
- b) è regolata dal diritto proprio;
- c) è convocata e presieduta dal Priore generale.

187) La Congregazione plenaria ha il compito di coadiuvare il Priore generale nel:

- a) verificare l'esecuzione del programma del Capitolo generale;
- b) favorire il dialogo fra le diverse Comunità dell'Ordine;

- c) promuovere con opportune iniziative l'osservanza regolare;
- d) preparare il Capitolo generale successivo.

188) Ne sono Vocali:

- a) il Priore generale; il Vicario generale e i Definitori generali;
- b) il Procuratore generale, il Segretario generale e l'Economo generale;
- c) i Priori provinciali e i Commissari;
- d) i Delegati o, se impediti, a giudizio del Definitorio generale, un rappresentante per ciascuna Delegazione;
- e) i Deputati per ciascuna Provincia e Commissariato.

Capitolo 3. Priore generale

189) Il Priore generale è l'autorità personale che presiede e governa l'Ordine curandone intensamente il bene e cercando di unire gli animi e le attività per un'azione convinta e concorde²⁵³.

§1. Promuova la vita religiosa e apostolica, la comunione e la solidarietà tra Province, Commissariati, Delegazioni e tra i religiosi; l'osservanza delle *Costituzioni* e del *Direttorio*, del programma e degli ordinamenti del Capitolo generale;

§2. Per adempiere meglio il suo mandato compia la Visita canonica, intrattenendosi in fraterno colloquio con i religiosi.

²⁵³ Can. 622.

190) Il Priore generale ha potestà ordinaria su ogni Provincia, Commissariato, Delegazione, Casa e religioso, secondo il diritto universale e proprio.

191) Il religioso chiamato a svolgere questo Ufficio così importante, oltre a ciò che è richiesto dal diritto universale e proprio, come è indicato nei nn. 173-181 delle *Costituzioni*, deve spiccare per la sua prudenza, scienza, osservanza religiosa, amore all'Ordine.

192) §1. Per la sua elezione si richiede che abbia compiuto trentacinque anni di età e dieci di Professione solenne²⁵⁴.

§2. È eletto nel Capitolo generale, e il suo mandato dura sei anni, dopo i quali può essere rieletto con la maggioranza dei due terzi dei voti, a norma del n. 168 delle *Costituzioni*.

193) Facoltà e compiti personali del Priore generale:

- a) confermare la elezione dei Priori provinciali e dei Commissari;
- b) approvare prima della loro promulgazione gli Atti dei Capitoli provinciali e commissariali;
- c) nominare, in casi particolari, i Visitatori generali nelle singole Province, Commissariati, Delegazioni e Case con le facoltà che crederà opportune;
- d) dispensare i singoli religiosi, per un certo tempo e per motivi validi, dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio* in ciò che riguarda l'osservanza regolare; una Comunità, se vi sono speciali motivi, sino a due mesi;

²⁵⁴ Can. 623.

- e) convocare il Capitolo generale, la Congregazione plenaria e il Definitorio generale, a norma dei nn. 184; 186, c; 201, §1 delle *Costituzioni*;
- f) trasferire o trasfiliare un religioso a norma del n. 123, §2-3 delle *Costituzioni*;
- g) accettare la rinuncia all'Ufficio di Definitore generale, dei Priori e dei Maestri delle Case sotto la Curia generale;
- h) dare il consenso per l'ammissione alla Professione solenne;
- i) permettere la emissione della Professione semplice fuori della Casa di Noviziato; fare anticipare, per giusti motivi, la Professione solenne di non oltre due mesi²⁵⁵; imporre un periodo di prova a un religioso di voti semplici riammesso nell'Ordine²⁵⁶;
- j) impartire norme per gli Uffici e gli Incaricati speciali della Curia generale;
- k) permettere che un religioso, per motivi particolari, dimori temporaneamente in altra casa;
- l) esprimere il suo voto e presentare alla Santa Sede la richiesta di indulto di un Professo solenne di uscire dall'Ordine²⁵⁷;
- m) avere una cassa a sua disposizione, di cui ogni anno renda conto al Definitorio;
- n) ridurre le Messe dei *Legati*²⁵⁸.

²⁵⁵ Can. 657, §3.

²⁵⁶ Can. 690, §1.

²⁵⁷ Can. 691.

²⁵⁸ Can. 1308, §3-4.

o) giudicare in prima o seconda istanze i contenziosi di cui al cann. 1427, §2; 1438, §2.

194) Facoltà e compiti del Priore generale col consenso del Definitorio generale:

a) costituire Delegazioni, erigere e sopprimere Case, dichiarare Case immediatamente soggette all'autorità centrale; erigere, sopprimere, trasferire e cambiare le sedi della formazione²⁵⁹ o assoggettarle direttamente all'autorità centrale²⁶⁰;

b) dare vita ad un'opera nuova per l'Ordine, accettare Parrocchie, aprire Collegi o pensionati;

c) autorizzare il candidato a compiere il Noviziato in altra casa, a norma del n. 94, §4 delle *Costituzioni*;

d) per motivi gravi privare un religioso della voce attiva e passiva oltre i sei mesi e, comunque, per un tempo determinato, salvo il n. 195, d delle *Costituzioni*, sospendere o rimuovere un religioso da qualunque Ufficio di qualsiasi grado, a norma del diritto universale e proprio;

e) concedere ad un Professo solenne, per grave motivo, l'*Indulto di escaustrazione* per non oltre cinque anni a norma del can. 686, §1;

f) richiedere alla Santa Sede, per gravi motivi, di imporre l'escaustrazione ad un Professo solenne, a norma del can. 686, §3;

²⁵⁹ Cost. 71.

²⁶⁰ Cost. 72.

- g) concedere al Professo semplice l'*Indulto di lasciare l'Ordine*²⁶¹;
- h) riammettere nell'Ordine, senza obbligo di rifare il Noviziato, chi ha legittimamente lasciato l'Ordine sia allo scadere della Professione semplice, sia con dispensa dai voti semplici, a norma del diritto universale;
- i) provvedere agli Uffici di Procuratore generale, Segretario generale ed Economo generale. In caso di vacanza degli Uffici di Definitore generale, di Priore provinciale e di Commissario secondo quanto disposto dal can. 625, §3, nominare i loro Sostituti;
- j) provvedere alla nomina dei Delegati delle Delegazioni, a norma del n. 119 delle *Costituzioni*; nominare il Priore della Casa generale, i Priori delle altre Case immediatamente soggette all'autorità centrale ed eventualmente i Maestri nel tempo stabilito e provvedere alla loro sostituzione in caso di vacanza dell'Ufficio;
- k) attuare, per le Case immediatamente soggette, tutto quanto si riferisce al Superiore maggiore con il Consiglio, e trasferire, di famiglia un Priore per preporlo al governo di un'altra casa, sentito il suo parere;
- l) garantire la fedele applicazione del diritto proprio e degli ordinamenti del Capitolo generale; sciogliere dubbi sulle *Costituzioni* e sul *Direttorio* con una dichiarazione pratica in casi particolari e solo per la

²⁶¹ Can. 688, §2.

tranquillità di coscienza dei religiosi²⁶²; in caso di necessità richiedere alla Santa Sede l'interpretazione autentica delle *Costituzioni*²⁶³; promulgare le leggi;

m) aggregare all'Ordine Istituti religiosi, Istituti secolari e associazioni di fedeli²⁶⁴;

n) creare altri organismi presso la Curia generale oltre a quelli di cui ai nn. 208-210 delle *Costituzioni*;

o) approvare richieste di autorizzazione per alienazioni e debiti, a norma dei nn. 270-271 delle *Costituzioni*;

p) indire, col parere dei Superiori maggiori e dei Delegati, la celebrazione di un Capitolo generale straordinario;

q) approvare la *Ratio Generalis Institutionis* e *Regolamenti particolari* per le Case di formazione; stabilire norme per l'attuazione della formazione permanente.

195) Facoltà e compiti del Priore generale col parere del Definitorio generale:

a) dispensare una Comunità per ciò che riguarda l'osservanza regolare per più di due mesi;

b) erigere il Terz'Ordine Secolare, la Confraternita della Cintura e di altre Fraternità secolari agostiniane scalze;

c) nominare gli Incaricati speciali di cui al n. 211 delle *Costituzioni*;

²⁶² Cost. 135.

²⁶³ Cost. 134, §1, b.

²⁶⁴ Cost. 128.

d) privare della voce attiva e passiva un religioso fino ad un limite di sei mesi²⁶⁵;

e) stabilire la data, la sede e il numero dei Deputati del Capitolo generale; ed eventualmente anticiparne o posticiparne la celebrazione fino a tre mesi.

196) Il Priore generale convochi il Definitorio generale per il consenso o il parere, a norma del diritto universale e proprio e informi volentieri i Definitori, quando si tratta di questioni importanti, anche se a norma del diritto non vi è tenuto.

197) Il Priore generale, nei casi previsti dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*, è sostituito dal Vicario generale.

Capitolo 4. Definitorio generale

198) Il Definitorio generale è l'organo che coadiuva il Priore generale nell'esercizio della sua autorità per gli atti di sua competenza, a norma del diritto universale e proprio.

199) §1. Gli Uffici dei Definitori generali durano sei anni.

§2. I membri del Definitorio sono eletti nel Capitolo generale che ne stabilisce il numero tra un minimo quattro e un massimo di otto.

§3. I membri del Definitorio per essere rieletti allo stesso Ufficio, ricoperto immediatamente prima per l'intero sessennio, devono ottenere i due terzi dei voti, a norma del n. 168 delle *Costituzioni*.

²⁶⁵ Cost. 290, §2.

§4. In caso di vacanza dell'Ufficio, per rimozione, rinuncia o morte, il Priore generale con il consenso del Definitorio nomina i Sostituti secondo il n. 194, i delle *Costituzioni*.

§5. Essi hanno la precedenza come segue: Priore generale, Vicario generale, Definitori generali secondo l'ordine di elezione; tale precedenza si applica anche agli atti di Comunità.

200) Il Definitorio generale è presieduto dal Priore generale ed è composto dal Vicario generale²⁶⁶ e dai Definitori generali.

201) §1. Il Definitorio è convocato dal Priore generale a norma del n. 145, §1 delle *Costituzioni*.

§2. Tutti i Vocali sono tenuti a partecipare alle riunioni: eventuali impedimenti devono essere riconosciuti validi dal Priore generale, e notificati al Definitorio nella prima sessione.

§3. Il Definitorio non può agire con meno di due terzi dei membri: mancando un Vocale per raggiungere il numero richiesto, se la necessità lo richiede, il Priore generale nomina il Sostituto.

202) Il Definitorio si riunisce ordinariamente ogni anno; straordinariamente, tutte le volte che la trattazione di problemi di sua competenza lo richiede, e quando almeno tre Vocali ne fanno domanda.

203) Compito del Definitorio generale, sia ordinario che straordinario, è coadiuvare il Priore generale nel:

²⁶⁶ Can. 620.

- a) approvare le nomine per i vari Uffici generali e Incarichi particolari;
- b) dare il consenso o il parere nei casi previsti dai nn. 194-195 delle *Costituzioni*;
- c) esaminare annualmente lo stato dell'Ordine attraverso le relazioni economiche e morali dei Superiori maggiori, dei Delegati e delle Case immediatamente soggette all'autorità centrale; verificare le amministrazioni della cassa generale, del Priore generale e della postulazione; stabilire eventuali contributi da versare a favore della cassa generale;
- d) preparare le Tabelle per regolare l'attività economica a norma del n. 273, §1 delle *Costituzioni*;
- e) esprimere il proprio voto circa la richiesta, da parte di un Professo solenne, di lasciare definitivamente l'Ordine per inviarlo alla Santa Sede²⁶⁷.

204) Il Priore generale curi che sia eseguito fedelmente quanto stabilito nel Definitorio.

205) *Il Vicario generale.*

§1. È eletto dal Capitolo generale ed è anche il primo Definitore; per l'Ufficio di Vicario generale si richiedono le stesse qualità del Priore generale²⁶⁸.

§2. In assenza del Priore generale non faccia innovazioni né prenda decisioni contrarie alla sua volontà e riferisca a lui quanto di importante è avvenuto.

206) *I Definitori generali.*

²⁶⁷ Can. 691, §1.

²⁶⁸ Cost. 191; 192, §1.

§1. Collaborano con il Priore generale nel governo dell'Ordine a norma del diritto universale e proprio. Lo coadiuvano nel promuovere in tutto l'Ordine lo spirito religioso e l'osservanza delle *Costituzioni* e del *Direttorio*.

§2. Abbiano sufficiente esperienza dell'Ordine, almeno trenta anni di età e cinque di Professione solenne.

§3. Se notassero nel Priore generale difetti di rilievo, privatamente e con rispetto lo avvertano; nei casi più gravi, constatato inutile il richiamo, ne mettano al corrente il Definitorio.

Capitolo 5. Uffici generali e Incarichi particolari

207) I religiosi che ricoprono Uffici e incarichi presso la Curia generale agiscono secondo le direttive e sotto la vigilanza del Priore generale.

208) *Procuratore generale.*

§1. È nominato dal Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, e può essere scelto tra i Definitori.

§2. Tratta le questioni dell'Ordine presso la Santa Sede e procura facoltà e privilegi per le diverse Comunità e per i singoli religiosi.

§3. Sia religioso preparato e idoneo a mantenere e rinsaldare buoni rapporti con i dicasteri della Curia Romana.

209) *Segretario generale.*

§1. È nominato dal Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, e può essere scelto tra i Definitori.

§2. Ha il compito di redigere i Verbali e inviare, se necessario, alle Case e ai religiosi interessati, gli Atti di

ogni riunione e le decisioni adottate. A lui spetta controfirmare gli Atti ufficiali del Priore generale.

§3. È notaio per gli affari ecclesiastici dell'Ordine.

§4. Sia religioso di prudenza e di cultura, per esercitare il suo Ufficio con la competenza richiesta dalla sua delicata missione.

210) *Economo generale.*

§1. È nominato dal Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, e può essere scelto tra i Definitori.

§2. Il suo Ufficio può essere rinnovato per un secondo sessennio, ma non per un terzo consecutivo.

§3. A lui spetta:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione della cassa dell'Ordine;
- b) redigere i documenti contabili per la rendicontazione mensile e annuale;
- c) curare l'inventario dei beni di proprietà dell'Ordine, sia mobili che immobili;
- d) presentare la relazione economica annuale dell'Ordine quando è previsto dai nostri statuti.

211) *Incarichi particolari.*

§1. Presso la Curia generale vi siano, a giudizio del Priore generale con il suo Definitorio e a norma del diritto universale: l'Archivio generale, la Postulazione per le cause di canonizzazione, la Direzione generale per gli Studi e la Formazione, per le Vocazioni, per le Missioni, per le Fraternità secolari e per le Comunicazioni.

§2. Il Priore generale con il consenso del suo Definitorio, secondo le esigenze dei tempi, può creare altri organismi.

§3. A tutte queste attività sono preposti degli Incaricati, nominati dal Priore generale col parere del Definitorio.

Capitolo 6. Visita canonica

212) La Visita ha come principale scopo di stimolare i confratelli all'osservanza regolare e all'attività apostolica secondo le direttive della Chiesa. Essa è ordinaria e straordinaria; questa può essere generale e particolare.

213) Il Visitatore sia prudente e sereno per valutare la situazione delle diverse Comunità religiose; dimostri grande sensibilità verso tutti, confortando, animando al bene, correggendo con grande carità.

Sezione 3. COMUNITÀ PROVINCIALE

Capitolo 1. Capitolo provinciale

214) §1. Il Capitolo provinciale, per l'autorità che gli è propria, è l'organismo che provvede alla vita e al bene della Provincia e ne è l'espressione di unità nella carità.

§2. Si celebra ogni tre anni ed è convocato dal Priore provinciale.

215) Sono Vocali al Capitolo provinciale:

§1. Per via del loro Ufficio: il Priore provinciale, il Vicario provinciale, i Consiglieri provinciali, il Segretario provinciale e l'Economo provinciale;

§2. Per elezione: i Deputati, eletti dai religiosi con voce attiva il cui numero complessivo, stabilito dal Consiglio provinciale, non deve essere inferiore a quello dei partecipanti per via del loro Ufficio.

216) §1. È compito del Capitolo provinciale:

a) eleggere tra i presenti il Presidente, i due Vicepresidenti e il Segretario del Capitolo;

b) esaminare lo stato della Provincia;

c) programmare il piano di lavoro e dare disposizioni per il triennio secondo le direttive del Capitolo generale e del Priore generale;

d) eleggere il Priore provinciale, il Vicario provinciale e gli altri tre membri del Consiglio provinciale.

§2. Nella trattazione degli argomenti si proceda tenendo presenti le norme date per il Capitolo generale.

Capitolo 2. Priore provinciale

217) §1. Il Priore provinciale è l'autorità personale ordinaria della Provincia; promuove nella Comunità provinciale lo spirito e la vita autentica dell'Ordine in sintonia con il Priore generale e il Definitorio generale.

§2. A lui competono le facoltà che il diritto universale e proprio conferisce al Superiore maggiore e all'Ordinario.

218) §1. È eletto dal Capitolo provinciale e il suo mandato dura tre anni.

§2. Per la sua elezione si richiede che abbia compiuto trentacinque anni di età e dieci di Professione solenne.

§3. Per la sua rielezione consecutiva si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, a norma del n. 168 delle *Costituzioni*.

§4. L'avvenuta elezione sia subito comunicata al Priore generale per la conferma²⁶⁹.

219) §1. Se il Priore provinciale per malattia, a giudizio del Consiglio provinciale, non può governare la Provincia, o in caso di vacanza dell'Ufficio per rinuncia, rimozione, privazione²⁷⁰ o decesso, il Priore generale, con il consenso del suo Definitorio, provvederà alla nuova nomina, previa consultazione del Consiglio provinciale. Il nuovo Priore provinciale così nominato rimarrà in carica fino al prossimo Capitolo provinciale.

²⁶⁹ Cost. 193, a.

²⁷⁰ Can. 184.

§2. Se i casi previsti al §1 si verificano nell'ultimo semestre del triennio, il Vicario provinciale governerà la Provincia fino al Capitolo provinciale.

220) Facoltà e compiti personali del Priore provinciale:

- a) ammettere al Postulato e al Noviziato²⁷¹;
- b) dimettere i Postulanti e i Novizi²⁷²;
- c) permettere, per giusta causa, che la Professione semplice venga anticipata, non però per più di quindici giorni²⁷³;
- d) prolungare il tempo della Professione semplice²⁷⁴;
- e) ammettere ai ministeri e agli Ordini sacri²⁷⁵;
- f) conferire ministeri dell'accollato e del lettorato;
- g) compiere nel triennio la Visita canonica²⁷⁶;
- h) stabilire, mutare o sospendere i limiti della clausura²⁷⁷;
- i) dispensare i singoli religiosi dalle *Costituzioni* e dal *Direttorio*, per un certo tempo e per motivi validi, in ciò che riguarda l'osservanza²⁷⁸;
- j) ricevere l'accettazione delle nomine e accettare la rinuncia agli Uffici provinciali e locali;

²⁷¹ Cost. 90; 93, §1.

²⁷² Cost. 96, §2.

²⁷³ Cost. 102.

²⁷⁴ Cost. 103, §1.

²⁷⁵ Cost. 113.

²⁷⁶ Dir. 173-177.

²⁷⁷ Dir. 44.

²⁷⁸ Cost. 140.

- k) dare il precetto formale di obbedienza²⁷⁹;
- l) concedere la licenza di stampare scritti concernenti la religione o i costumi²⁸⁰;
- m) determinare il comportamento e le facoltà di amministrare i beni al religioso che usufruisce dell'assenza dalla Casa religiosa²⁸¹;
- n) concedere la licenza di esercitare il ministero sacerdotale nei casi previsti dal diritto comune.

221) Facoltà e compiti del Priore provinciale col consenso del suo Consiglio:

- a) mandare i propri alunni per la formazione nelle sedi di altra Provincia²⁸²;
- b) concedere a un religioso di rimanere assente dalla Casa religiosa non oltre un anno²⁸³;
- c) dare il consenso per la trasfiliazione di un religioso ad altra Provincia²⁸⁴;
- d) dispensare una Comunità dall'osservanza regolare non oltre due mesi²⁸⁵;
- e) esaminare e approvare i preventivi dei lavori delle case, collegi ecc.²⁸⁶;

²⁷⁹ Cost. 136, c.

²⁸⁰ Cost. 60, §2.

²⁸¹ Cost. 125.

²⁸² Cost. 73.

²⁸³ Cost. 125.

²⁸⁴ Cost. 123, §3.

²⁸⁵ Cost. 140, §1.

²⁸⁶ Cost. 203, d.

- f) autorizzare gli Atti previsti dal n. 278 delle *Costituzioni*;
- g) restituire le Parrocchie alla Diocesi, chiudere Collegi, pensionati e opere sociali;
- h) autorizzare l'accettazione di lasciti ed eredità;
- i) ammettere i Novizi alla Professione semplice;
- j) ammettere i Professi semplici alla Professione solenne, dopo aver ricevuto il consenso del Priore generale²⁸⁷;
- k) ammettere al rinnovo dei voti²⁸⁸;
- l) nominare i Priori locali²⁸⁹, provvedere con nomina agli Uffici vacanti salvo il n. 219 delle *Costituzioni* e ai Priori delle Case di nuova erezione;
- m) sospendere o rimuovere un religioso da qualunque Ufficio, a norma del diritto universale e proprio.

222) Facoltà e compiti del Priore provinciale col parere del suo Consiglio:

- a) assegnare di famiglia un religioso e inviare un religioso in altra Casa sentito il suo parere²⁹⁰;
- b) presentare i Parroci all'Ordinario diocesano;
- c) nominare il Vicemaestro nelle Case di formazione, gli Incaricati di cui ai nn. 228-230 delle *Costituzioni*;

²⁸⁷ Cost. 101, f.

²⁸⁸ Can. 689, §1; Cost. 103, §2-3.

²⁸⁹ Cost. 170, §1.

²⁹⁰ Cost. 124; Dir. 120.

- d) concedere ai religiosi la facoltà di conseguire titoli accademici civili²⁹¹ e insegnare nelle scuole pubbliche o di assumere compiti abituali e impegnativi fuori della Casa religiosa, tenendo presenti le esigenze della vita comune;
- e) nominare i Deputati e i loro Sostituti alla Congregazione plenaria;
- f) istruire il processo di dimissione di un religioso²⁹².

Capitolo 3. Consiglio provinciale

223) §1. Il Consiglio provinciale è l'organo che coadiuva il Priore provinciale nell'esercizio dell'autorità, per gli atti di sua competenza, a norma del diritto universale e proprio.

§2. È composto dal Priore provinciale, che lo presiede, dal Vicario provinciale e da altri tre Consiglieri provinciali.

§3. Per l'ufficio di Vicario provinciale si richiede che il candidato abbia compiuto trent'anni di età e cinque anni di Professione solenne.

224) §1. Dopo il Capitolo provinciale si riunisce il primo Consiglio provinciale per trattare gli argomenti che interessano la Provincia all'inizio del triennio ed approvare le nomine del Segretario provinciale, dell'Economo provinciale, dei Priori locali, dei Maestri, e le assegnazioni di famiglia dei religiosi alle Comunità locali.

§2. Il primo Consiglio provinciale deve agire al completo.

²⁹¹ Dir. 111, §3.

²⁹² Can. 697.

225) Il Consiglio provinciale si riunisce:

- a) ordinariamente al completo una volta all'anno;
- b) straordinariamente quando lo richiede la trattazione di questioni di sua competenza; esso non può agire con meno di tre membri, mancando il numero richiesto, il Priore provinciale nomina il Sostituto;
- c) quando il Priore provinciale lo ritiene opportuno;
- d) quando almeno due Consiglieri lo richiedono per iscritto.

226) Compiti principali del Consiglio provinciale sono coadiuvare il Priore provinciale nel:

- a) esaminare ogni anno lo stato della Provincia attraverso le relazioni sullo stato morale ed economico delle Case, e l'amministrazione della cassa provinciale;
- b) emanare norme per la tutela dell'osservanza regolare secondo le indicazioni dei Capitoli generale e provinciale;
- c) dare il proprio consenso nei casi previsti dal n. 221 delle *Costituzioni*;
- d) dare il parere nei casi previsti dal n. 222 delle *Costituzioni*;
- e) stabilire annualmente contributi a favore della cassa provinciale;
- f) provvedere a dare indicazioni per l'elezione dei Deputati al Capitolo generale e a quello provinciale;
- g) anticipare o posticipare di due mesi la celebrazione del Capitolo provinciale.

Capitolo 4. Uffici provinciali e Incarichi particolari

227) I religiosi che ricoprono Uffici e incarichi nella Provincia agiscono secondo le direttive del Priore provinciale.

228) Segretario provinciale.

§1. È nominato dal Priore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, e può essere scelto tra i Consiglieri.

§2. Il suo ufficio dura tre anni.

229) Economo provinciale.

§1. È nominato dal Priore provinciale, con il consenso del suo Consiglio, e può essere scelto tra i Consiglieri.

§2. Il suo Ufficio dura tre anni, può essere nominato fino a un terzo triennio consecutivo, tuttavia eccezionalmente quando vi siano difficoltà nel procedere ad un avvicendamento, può essere per un quarto triennio consecutivo.

§3. A lui spetta:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito della Provincia;
- b) redigere i documenti contabili per la rendicontazione mensile e annuale;
- c) curare l'inventario dei beni di proprietà della Provincia, sia mobili che immobili;
- d) presentare la relazione economica annuale della Provincia quando è previsto dai nostri statuti.

230) Incarichi particolari.

§1. Nella Provincia vi siano gli Incaricati dell'archivio provinciale, delle vocazioni, delle missioni, delle Fraternità secolari e delle Comunicazioni.

§2. Essi sono nominati dal Priore provinciale col parere del Consiglio.

Sezione 4. COMUNITÀ COMMISSARIALE

Capitolo 1. Capitolo commissariale

231) §1. Il Capitolo commissariale, per l'autorità che gli è propria, è l'organismo che provvede alla vita e al bene del Commissariato.

§2. Il Capitolo commissariale si celebra ogni tre anni, ed è convocato dal Commissario.

232) Sono Vocali al Capitolo commissariale:

§1. Per via del loro Ufficio: il Commissario, il Vicario commissariale, i Consiglieri commissariali, il Segretario commissariale e l'Economo commissariale;

§2. Per elezione: i Deputati, eletti dai religiosi con voce attiva il cui numero complessivo deve raggiungere la metà dei religiosi che non vi partecipano per via del loro Ufficio.

233) Il Capitolo commissariale:

- a) elegge il Presidente, i due Vicepresidenti e il Segretario del Capitolo tra i presenti;
- b) discute lo stato del Commissariato;
- c) definisce l'attuazione *in loco* del programma del Capitolo generale;
- d) elabora il piano di lavoro da realizzare nel triennio seguente;
- e) eleggere il Commissario, il Vicario e gli altri tre membri del Consiglio commissariale.

234) Il Verbale e gli Atti del Capitolo commissariale vengano redatti secondo le indicazioni del diritto proprio.

Capitolo 2. Commissario

235) Il Commissario ha il titolo e l'autorità di Ordinario e di Superiore maggiore²⁹³.

236) §1. Il Commissario è eletto nel Capitolo commissariale; per la sua elezione si richiede che abbia compiuto trentacinque anni di età e dieci anni di Professione solenne.

§2. Per la sua rielezione si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, a norma del n. 168 delle *Costituzioni*.

§3. L'avvenuta elezione sia subito comunicata al Priore generale per la conferma²⁹⁴.

237) §1. In caso di vacanza degli Uffici di Commissario o di Consigliere commissariale, si procede come al n. 219 delle *Costituzioni*²⁹⁵.

§2. Per gli altri Uffici eventualmente vacanti provvede a nuova nomina, il Commissario con il consenso del suo Consiglio.

238) Docile alla volontà di Dio, nel compimento del suo Ufficio si attenga ai nn. 173-181; 217 delle *Costituzioni*.

239) Facoltà e compiti personali del Commissario:

- a) compiere nel triennio la Visita canonica;
- b) concedere ai religiosi il permesso di viaggiare e di rimanere fuori Casa fino a due mesi;

²⁹³ Cann. 620; 622.

²⁹⁴ Cost. 193, a.

²⁹⁵ Cost. 194, i.

c) delimitare la chiusura o sospenderla²⁹⁶.

240) Facoltà e compiti del Commissario con il consenso del Consiglio:

- a) dispensare una Comunità in ciò che riguarda l'osservanza, fino a due mesi;
- b) concedere licenza di esercitare il ministero sacerdotale a norma del diritto universale;
- c) trasferire di famiglia i religiosi: in caso di precedenti interventi da parte del Priore generale, col consenso di questi;
- d) nominare i Direttori di istituti scolastici;
- e) esaminare i preventivi dei lavori nelle case, degli istituti scolastici, ecc., e accordare il permesso di attuazione, a norma delle *Costituzioni* e del *Direttorio*;
- f) autorizzare nei limiti consentitigli l'assunzione di obbligazioni per la Comunità;
- g) stabilire contributi delle Case per la formazione dei candidati, per la promozione vocazionale e per altre esigenze.

241) Facoltà e compiti del Commissario con il parere del Consiglio commissariale:

- a) nominare i Vicemaestri nelle Case di formazione;
- b) nominare gli Incaricati di cui al n. 251 delle *Costituzioni*;
- c) nominare i Deputati e i loro Sostituti alla Congregazione plenaria.

²⁹⁶ Dir. 44.

242) Abbia grande cura delle vocazioni, dell'educazione e formazione dei candidati alla vita religiosa, provvedendo anche quanto è necessario al loro mantenimento.

243) Assentandosi dal Commissariato per oltre un mese, il Vicario commissariale lo sostituisca. Non faccia innovazioni né prenda decisioni contrarie alla sua volontà e riferisca a lui quanto di importante è avvenuto.

244) Qualora il suo Ufficio rimanesse vacante durante il triennio, il Vicario commissariale avverta il Priore generale perché si provveda a norma dei nn. 194, i; 237, §1 delle *Costituzioni*.

Capitolo 3. Consiglio commissariale

245) §1. Il Consiglio commissariale è composto dal Commissario che lo presiede e dai Consiglieri commissariali.

§2. Per l'Ufficio di Vicario commissariale si richiedono gli stessi requisiti stabiliti per l'Ufficio di Vicario provinciale²⁹⁷.

§3. Per la loro rielezione si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti, a norma del n. 168 delle *Costituzioni*.

246) §1. Dopo il Capitolo commissariale si riunisce il primo Consiglio commissariale, per trattare gli argomenti che interessano il Commissariato all'inizio del triennio, approvare le nomine del Segretario commissariale, dell'Economo commissariale, dei Priori locali, dei

²⁹⁷ Cost. 223, §3.

Maestri, e le assegnazioni di famiglia dei religiosi alle Comunità locali.

§2. Il primo Consiglio commissariale deve agire al completo.

247) Il Consiglio commissariale si riunisce:

- a) ordinariamente al completo una volta all'anno;
- b) straordinariamente quando lo richiede la trattazione di questioni di sua competenza; esso non può agire con meno di tre membri, mancando il numero richiesto, il Commissario nomina il Sostituto;
- c) quando il Commissario lo ritiene opportuno;
- d) quando almeno due Consiglieri lo richiedono per iscritto.

248) Compiti del Consiglio commissariale è di coadiuvare il Commissario nel:

- a) trattare le questioni di cui al n. 226 delle *Costituzioni*;
- b) provvedere agli Uffici vacanti di cui al n. 219 delle *Costituzioni*;
- c) attuare quanto prescritto nei nn. 185, §2; 232 delle *Costituzioni* e nel *Direttorio* circa l'elezione dei Deputati al Capitolo generale e a quello commissariale;
- d) anticipare o posticipare di due mesi la celebrazione del Capitolo commissariale.

Capitolo 4. Uffici commissariali e Incarichi particolari

249) *Segretario commissariale.*

§1. È nominato dal Commissario, con il consenso del suo Consiglio, e può essere scelto tra i Consiglieri.

§2. Il suo ufficio dura tre anni.

250) *Economo commissariale.*

§1. È nominato dal Commissario, con il consenso del suo Consiglio, e può essere scelto tra i Consiglieri.

§2. Il suo Ufficio dura tre anni, può essere nominato fino a un terzo triennio consecutivo, tuttavia eccezionalmente quando vi siano difficoltà nel procedere ad un avvicendamento, può essere per un quarto triennio consecutivo.

§3. A lui spetta:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito del Commissariato;
- b) redigere i documenti contabili per la rendicontazione mensile e annuale;
- c) curare l'inventario dei beni di proprietà del Commissariato, sia mobili che immobili;
- d) presentare la relazione economica annuale del Commissariato quando è previsto dai nostri statuti.

251) *Incarichi particolari.*

§1. Nel Commissariato vi siano gli Incaricati dell'archivio commissariale, delle vocazioni, delle missioni e delle Fraternità secolari.

§2. Essi, per il retto funzionamento della loro attività, ricevono le direttive dal Commissario.

Sezione 5. COMUNITÀ LOCALE

Capitolo 1. Capitolo locale

252) Il Capitolo locale è la riunione di tutti i Vocali della casa, per favorire la vita di comunione e lo spirito di fraternità secondo la *Regola* del S. P. Agostino. In questo spirito tratta le questioni comuni, verifica e programma la vita di comunità.

253) Perché si possa tenere il Capitolo, si richiede che nella Casa siano di famiglia almeno tre Vocali, e tutti presenti alla riunione²⁹⁸.

254) Il Priore convochi il Capitolo ogni mese e tutte le volte che sarà necessario. I Vocali possono sollecitare la convocazione mensile; se poi la maggioranza di essi chiede la convocazione straordinaria, il Priore raduni il Capitolo.

255) La celebrazione del Capitolo sia fatta a norma dei nn. 144-172 delle *Costituzioni*.

256) Di ogni Capitolo locale si rediga il Verbale dal Priore o da un suo incaricato e sia firmato da tutti i Vocali.

Capitolo 2. Priore locale

257) §1. Il Priore nella Comunità è il primo dei fratelli; a lui compete la potestà di giurisdizione, in foro interno e in foro esterno, sui religiosi della Casa e su quanti vi dimorano.

²⁹⁸ Can. 115, §2.

§2. Promuova l'osservanza regolare e l'attività apostolica; provveda alle necessità dei singoli religiosi e della Comunità; faciliti a tutti la pratica dei propri doveri; curi i diritti della casa. Ispiri la sua azione ai criteri enunciati ai nn. 173-181 delle *Costituzioni*.

258) §1. Il Priore locale emette la Professione di fede e il Giuramento di fedeltà, all'inizio del suo Ufficio, davanti al suo Superiore maggiore o a un suo Delegato.

§2. L'Ufficio di Priore locale dura tre anni.

§3. Perché un religioso possa essere nominato Priore nella stessa Casa per un terzo o ulteriore triennio consecutivo si richiede la conferma del Priore generale col consenso del Definitorio.

259) *Sottopriore*.

§1. Egli coadiuva il Priore nel governo della Casa e, in caso di assenza, lo sostituisce come Vicario, con giurisdizione sia in foro interno che esterno.

§2. Il suo Ufficio dura tre anni.

Capitolo 3. Uffici e incarichi locali

260) *Economo locale*.

§1. È eletto nel primo Capitolo locale tra i membri della Comunità.

§2. Il suo Ufficio dura tre anni.

§3. A lui spetta:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito della Comunità locale e tenere la cassa;

b) redigere i documenti contabili per la rendicontazione mensile e annuale secondo quanto stabilito da diritto proprio;

c) curare l'inventario dei beni di proprietà della Casa, sia mobili che immobili;

d) preparare la relazione economica annuale della casa quando è previsto dai nostri statuti.

261) In sede di Capitolo locale, sentiti i Vocali, il Priore nomini: il Sacrista, il Bibliotecario e l'Archivista, ai quali darà opportune direttive.

PARTE IV.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI

262) Fedeli allo spirito della *Regola* e della povertà agostiniana che aspira alla condivisione delle risorse e dei beni, pur avendo la facoltà di cui al n. 33 delle *Costituzioni*, i religiosi tengano presente quanto segue:

- a) ogni realtà istituzionale dell'Ordine deve vigilare che la testimonianza della povertà professata sia concretamente offerta sia a livello di ogni Casa, Delegazione, Commissariato e Provincia;
- b) si stimoli la collaborazione delle case intorno a progetti comuni che vanno individuati, fatti conoscere, promossi e gestiti in modo trasparente;
- c) si curi con amore il patrimonio dell'Ordine cercando di valorizzarlo ad ogni livello: spirituale, sociale, culturale e, eventualmente, economico; laddove è possibile, ogni Provincia o Commissariato individui i beni appartenenti al suo patrimonio fondamentale.

Sezione 1. DIRITTO DI PROPRIETÀ

263) Fonte primaria dei beni temporali è la carità dei fedeli e il lavoro dei religiosi; nell'uso di essi e nelle spese, tuttavia, si agisca secondo il nostro spirito di povertà.

264) Pur avendo le Case, i Commissariati, le Province e l'Ordine il diritto di acquistare, possedere e amministrare quanto necessario alla nostra vita e alle opere che da noi

dipendono, si tengano sempre presenti le esigenze della povertà professata²⁹⁹.

265) I beni di una Casa religiosa soppressa diventano proprietà della Provincia; quelli di una Provincia soppressa, dell'Ordine: salva sempre la volontà dei donatori e secondo le norme del diritto universale³⁰⁰.

²⁹⁹ Cost. 27-35.

³⁰⁰ Can. 616.

Sezione 2. BENI DELLE COMUNITÀ

266) Oltre gli eventuali beni immobili e mobili e i loro eventuali redditi, appartengono all'Ordine:

- a) il frutto del lavoro dei religiosi assegnati nella Curia generale, qualora questa costituisca una famiglia distinta dalla Casa in cui risiede;
- b) le offerte fatte senza alcuna condizione ai medesimi religiosi;
- c) i contributi delle Case e Province, stabiliti nel Definitorio generale.

267) Oltre gli eventuali beni immobili e mobili e i loro eventuali redditi, appartengono alla Provincia o al Commissariato:

- a) i beni ereditari dai suoi religiosi professi solenni, dopo aver ricevuto il dovuto consenso dall'autorità competente;
- b) i contributi delle Case, stabiliti nel Capitolo o dal Priore provinciale con il consenso del suo Consiglio; oppure nel Capitolo commissariale o dal Commissario provinciale col consenso del Consiglio;
- c) le offerte date per l'educazione e il sostentamento degli Aspiranti, Postulanti, Novizi, Professi, o per altre opere dipendenti dalla Provincia o dal Commissariato;
- d) i legati liberi;
- e) tutti gli altri beni dati sotto qualunque titolo alla Provincia o al Commissariato.

268) Oltre gli eventuali beni immobili e mobili e i loro eventuali redditi, appartengono alla Casa:

a) tutto ciò che i religiosi ivi di famiglia percepiscono col proprio lavoro e industria, o viene loro donato per la Casa, nonché le loro pensioni personali di qualsiasi genere;

b) qualunque dono fatto ai professi solenni; se ai professi semplici, a norma dei nn. 29; 31 delle *Costituzioni*;

c) tutti i beni immobili e mobili, legittimamente acquistati, e loro redditi.

269) Ogni Casa compili o aggiorni l'inventario dei beni (proprietà, oggetti e mobili preziosi, quadri di autore, ecc.) da conservare in archivio; una copia sia trasmessa ai Superiori maggiori per essere conservata nell'archivio provinciale e generale.

Sezione 3. ALIENAZIONI, DEBITI, OBBLIGAZIONI

270) *Alienazione o cessione.*

§1. Per l'alienazione o la cessione di beni di valore e di quelli immobili, si richiede:

- a) la stima in iscritto di periti professionali;
- b) la giusta causa, e cioè una necessità urgente, una utilità evidente, motivi di indole religiosa o sociale;
- c) il permesso dei Superiori maggiori competenti col consenso dei rispettivi Consigli, a norma del n. 273, §1 delle *Costituzioni*, senza il quale l'alienazione è invalida;
- d) l'autorizzazione della Santa Sede, quando si tratta di atti amministrativi la cui somma supera quella fissata dalla stessa Santa Sede per ciascuna nazione, oppure di *ex voto*, oppure di oggetti di notevole valore artistico o storico³⁰¹.

§2. Altre indicazioni per casi particolari sono nel *Direttorio*.

271) *Debiti ed obbligazioni.*

§1. Non sono permessi debiti ed obbligazioni, se non consta con certezza che gli interessi possano essere pagati con le entrate ordinarie, e che il debito stesso possa essere estinto nel tempo previamente determinato³⁰².

³⁰¹ Can. 638, §3.

³⁰² Can. 639, §5.

§2. Non è consentito contrarre debiti ed obbligazioni senza i dovuti permessi e tenuto conto di quanto disposto al §3.

§3. Per la validità della concessione, nella richiesta del permesso devono essere notificati tutti i debiti ed obbligazioni esistenti.

§4. L'obbligazione e il debito gravano sulla persona giuridica che li contrae.

§5. Se un religioso di voti solenni abbia contratto debiti o obbligazioni senza il dovuto permesso, si proceda secondo i nn. 283-284 delle *Costituzioni*.

§6. Se si tratta di un religioso di voti semplici, dovrà rispondere personalmente, a meno che non abbia trattato col permesso dei Superiori un negozio riguardante l'Ordine.

Sezione 4. AMMINISTRATORI

272) Nell'amministrazione dei beni si abbiano sempre presenti il precetto della carità e della giustizia, nonché la trasparenza, lo spirito di povertà e la fiducia nella Provvidenza divina.

273) Tabelle.

§1. Per le spese straordinarie, per le alienazioni, obbligazioni e debiti, è compito del Priore generale con il consenso del Definitorio generale stabilire, nei limiti fissati dal diritto universale, le Tabelle per le facoltà del Priore generale, dei Priori e Commissari provinciali da soli e con il consenso o parere del loro Consiglio, dei Delegati, dei Capitoli locali e dei Priori locali.

§2. Per contrarre debiti e obbligazioni per una somma che superi quella stabilita per gli Istituti religiosi in ogni nazione dalla Santa Sede, si richiede, per la validità, l'autorizzazione della stessa Santa Sede³⁰³.

274) Amministrazione straordinaria.

§1. Rientrano nell'amministrazione straordinaria:

- a) gli atti giuridici che possono compromettere la sussistenza economica o la situazione patrimoniale dell'Ordine, della Provincia, del Commissariato e della Casa;
- b) tutti gli atti che rientrino nei parametri indicati nella tabella di cui al §2.

³⁰³ Can. 638, §3.

§2. È compito del Priore generale, con il consenso del Definitorio generale, stabilire annualmente in una apposita Tabella, nei limiti fissati dal diritto universale e proprio, gli atti che ricadono nella straordinaria amministrazione in base al loro valore, rischio e durata.

§3. Per le operazioni di straordinaria amministrazione il cui valore economico superi quella stabilita per gli Istituti religiosi in ogni nazione dalla Santa Sede, si richiede, per la validità, l'autorizzazione della medesima.

275) Strumenti finanziari.

§1. Qualora fosse necessario intestare a un religioso qualsiasi tipo di strumento finanziario, è compito del Priore locale autorizzarne l'uso e, nei casi di maggiore importanza, chiedere il parere della Comunità.

§2. Sarà dovere del religioso rendere accuratamente conto della sua amministrazione.

276) Investimenti finanziari.

§1. Ogni investimento finanziario è da ritenersi in genere straordinaria amministrazione.

§2. Si tengano presenti i seguenti tre criteri:

- a) in base al valore monetario, deve ricevere le dovute approvazioni previste dalla tabella amministrativa redatta ogni anno dal Definitorio generale;
- b) in base alla durata, se è superiore ai tre anni, deve essere sempre autorizzato dal Superiore maggiore, con il parere del suo Consiglio;
- c) in base al rischio, tutti gli investimenti che potrebbero compromettere sostanzialmente la stabilità finanziaria od economica della Casa devono essere

approvati dal Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio.

277) I Superiori e l'amministrazione.

§1. L'Ordine, le Province, i Commissariati, le Delegazioni e le Case sono amministrati dai rispettivi Superiori coadiuvati dagli Economi e Consigli. Gli Economi agiscono sotto la direzione e la vigilanza degli organi e dei Superiori competenti.

§2. I Superiori hanno il diritto e l'obbligo di dirigere, vigilare e controllare l'attività amministrativa garantendone la trasparenza. Tuttavia la direzione da parte del Superiore non gli dà il diritto di sostituirsi normalmente all'Economo, o di guidarne l'azione in modo tale da rendere questi un semplice esecutore. L'Economo ha diritti e doveri propri, e agisce con propria responsabilità a norma del diritto universale e proprio.

§3. L'Ufficio di Economo generale, provinciale o commissariale non può essere esercitato dal rispettivo Superiore maggiore.

278) Legale rappresentante.

§1. I Legali rappresentanti degli enti ecclesiastici in cui l'Ordine è suddiviso, dotati di personalità giuridica davanti alla autorità civile, in tutti i loro atti agiscono a norma del diritto universale e proprio e nel rispetto delle leggi civili.

§2. Essi hanno il compito di dare valore giuridico agli atti da compiersi secondo la volontà della persona giuridica rappresentata e agire sempre su mandato della stessa.

§3. Gli atti compiuti dal religioso Legale rappresentante, che non siano espressione della volontà della persona giuridica rappresentata, ricadono sulla diretta responsabilità del religioso.

PARTE V.

TUTELA DELLE LEGGI

Sezione 1. CORREZIONE FRATERNA

279) Memori dell'amore verso Dio e verso il prossimo³⁰⁴, i Superiori, come pastori cui è affidato il bene della Comunità e dei singoli religiosi, si sforzino di prevenire le mancanze, dando per primi il buon esempio ed esortando tutti all'osservanza regolare. Soprattutto vigilino perché sia conservata la carità, la comprensione e la stima reciproca.

280) I religiosi si aiutino vicendevolmente con umiltà e bontà per correggersi dei propri difetti. Chi conosce la mancanza occulta di un confratello, ne parli prima con lui solo, se ciò può essere utile al suo emendamento, tenendo presente l'esortazione del vangelo³⁰⁵ e del S. P. Agostino³⁰⁶.

281) Le mancanze occulte siano corrette privatamente; quelle pubbliche siano corrette dal Superiore in pubblico o in privato, secondo la sua prudenza. Egli tenga presenti le parole del Signore: "siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro"³⁰⁷; cerchi di rispettare il più possibile la reputazione del confratello che ha

³⁰⁴ Reg. 1.

³⁰⁵ Mt 8,15.

³⁰⁶ Reg. 26.

³⁰⁷ Lc 6,36.

mancato, e valutarne le eventuali attenuanti con colloqui personali diretti o per mezzo di altra persona giudicata più idonea.

282) Nel correggere si tenga conto soprattutto dell'emendamento del fratello colpevole, con grande comprensione della debolezza umana, rispettandone la personalità e la sensibilità, e considerando anche la sua abituale condotta.

283) Il religioso che con la sua condotta ha violato la legge, riconosca umilmente la propria colpa, accetti di buon animo la correzione e la pena, e cerchi di riparare il male vivendo pienamente la sua vocazione in conformità alle nostre *Costituzioni*.

284) I Priori locali, applicando il n. 180 delle *Costituzioni*, tutelino l'osservanza regolare con richiami e, se necessario, con punizioni paterne. I Maestri dei Professi, dei Novizi, dei Postulanti e degli Aspiranti possono prendere a riguardo dei loro alunni provvedimenti a scopo educativo, riferendo per il resto al Superiore. Il tutto, sempre con molta comprensione, cercando più di prevenire che di reprimere il male.

Sezione 2. PROCEDURE PENALI

Capitolo 1. Regole generali per l'azione penale

285) Nelle nostre *Costituzioni* sono stabilite delle sanzioni per tutelare lo spirito religioso, l'osservanza regolare, il bene della Comunità.

286) §1. Ordinariamente siano applicate nelle infrazioni le pene stabilite; tuttavia nei singoli casi l'autorità competente può scegliere altra forma di intervento, che giudica più utile alla correzione del colpevole.

§2. Nell'infliggere le pene stabilite dalle nostre *Costituzioni*, si proceda ordinariamente in forma amministrativa; in ogni caso deve risultare l'esistenza della trasgressione e sia data al colpevole piena facoltà di difesa.

§3. Nell'applicare le pene sancite dal diritto universale, siano osservate le norme in esso stabilite.

§4. Eventuali ricorsi siano fatti a norma del n. 139 delle *Costituzioni*.

287) Qualora il Priore generale o un Superiore maggiore, secondo le facoltà loro attribuite, intende procedere penalmente contro uno dei componenti dei rispettivi Consigli, questi perde il diritto di partecipare come Vocale ai relativi atti.

288) §1. I Superiori, di cui ai nn. 173-174 delle *Costituzioni*, possono essere rimossi dall'Ufficio:

- a) se con la loro condotta sono di grave scandalo ai fedeli o ai confratelli;

- b) se nel trattare con i propri sudditi usano frequentemente parole o espressioni gravemente offensive;
- c) se in cose gravi trascurano gli obblighi del proprio Ufficio, o commettono gravi abusi nell'amministrazione;
- d) se non seguono la vita comunitaria, o trascurano abitualmente gli atti comuni;
- e) se impediscono nell'ambito della propria giurisdizione l'applicazione delle decisioni dell'autorità superiore;
- f) se si rifiutano di versare i contributi stabiliti a norma delle *Costituzioni*.

§2. Nei casi citati, alla rimozione deve precedere una ammonizione canonica e la constatazione della mancata successiva resipiscenza, e tenendo presente il n. 286, §2 delle *Costituzioni*.

§3. Il Superiore contro il quale è stata decretata la rimozione dall'Ufficio, prima dell'applicazione della pena sia invitato a presentare l'atto di rinuncia.

§4. La pena della rimozione, nei casi prospettati, è da stabilirsi dal Priore generale con il consenso del Definitorio generale.

Capitolo 2. Casi specifici di sanzioni penali

289) §1. Gli amministratori dei beni dell'Ordine, che non si attengono alle direttive ricevute, siano dal loro Superiore richiamati al dovere.

§2. Qualora si verificassero gravi abusi nella amministrazione o notevoli ammanchi di denaro, il Superiore maggiore col consenso del suo Consiglio può procedere alla rimozione dall'Ufficio nei confronti degli Economi locali, commissariali e provinciali. La rimozione dell'Economo generale è decretata dal Priore generale³⁰⁸.

§3. Contro coloro che hanno particolari incarichi di amministrazione, verificandosi gli abusi suddetti, siano presi dai Superiori i provvedimenti ritenuti più idonei.

290) Privazione della voce.

§1. Può essere privato della voce attiva e passiva per un tempo proporzionato alla gravità della colpa:

- a) chi ha violato gravemente ed esternamente con scandalo dei fedeli o dei confratelli, qualcuno dei voti religiosi;
- b) chi ha seminato discordie, ha divulgato gravi difetti o ha sparso ingiurie o diffamazioni, dentro o fuori dall'Ordine;
- c) chi aveva il dovere di partecipare ai Capitoli, Definitorii e Consigli, ma si è rifiutato, senza un vero impedimento, di intervenire ai medesimi;
- d) chi ha disprezzato ripetutamente gli ordini del Superiore o ha cospirato contro l'autorità costituita.

§2. La pena della privazione della voce attiva e passiva può essere inflitta dal Priore generale col parere del Definitorio per la durata di sei mesi; per un tempo più lungo, con il consenso del Definitorio generale.

³⁰⁸ Cost. 194, d.

Sezione 3. SEPARAZIONE DALL'ORDINE

Capitolo 1. Passaggio ad altro Istituto

291) Perché un Professo solenne passi dal nostro Ordine ad un altro Istituto religioso, si richiede la concessione del Priore generale, previo consenso del Definitorio generale e quella del Superiore generale dell'Istituto che accoglie, previo consenso del suo Consiglio³⁰⁹.

Capitolo 2. Indulto di escaustrazione

292) §1. Il Priore generale con il consenso del Definitorio, per grave motivo, può concedere ad un Professo solenne l'*Indulto di escaustrazione* per un periodo non superiore ai cinque anni e, se si tratta di un religioso chierico, previo consenso scritto dell'Ordinario del luogo dove intende risiedere. Spetta alla Santa Sede prorogare l'indulto stesso o concederlo per un periodo superiore ai cinque anni³¹⁰.

§2. A richiesta del Priore generale con il consenso del Definitorio generale, l'escaustrazione può essere imposta ad un religioso Professo solenne dalla Santa Sede, per gravi motivi, nel rispetto della giustizia e della carità³¹¹.

§3. Il religioso che gode dell'*Indulto di escaustrazione* è esonerato da quegli obblighi che sono incompatibili con la sua nuova condizione di vita; tuttavia rimane sotto la dipendenza e la cura dei propri Superiori e anche dell'Ordinario del luogo, specialmente se si tratta di un

³⁰⁹ Can. 684, §1.

³¹⁰ Can. 686, §1.

³¹¹ Can. 686, §3.

religioso chierico. Può continuare ad indossare l'abito dell'Ordine, a meno che non sia previsto diversamente nell'indulto e non gode di voce attiva e passiva³¹². Trascorso il periodo di escaustrazione faccia ritorno nell'Ordine o chieda di lasciare definitivamente l'Istituto.

Capitolo 3. Uscita definitiva dall'Ordine

3.1 Professi semplici

293) Il religioso Professo semplice che, prima della scadenza dei voti, chiede per un grave motivo di lasciare l'Ordine, può ottenere l'indulto dal Priore generale col consenso del Definitorio³¹³.

294) Il religioso Professo semplice che, nonostante i richiami del Superiore, non vivesse più secondo lo spirito della *Regola* e delle *Costituzioni* dell'Ordine, sia invitato a lasciare la vita religiosa.

295) §1. Allo scadere della Professione semplice, se sussistono giuste cause, il religioso può essere non ammesso alla successiva Professione, da parte del competente Superiore maggiore, udito il suo Consiglio³¹⁴.

§2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la Professione, quando a giudizio degli esperti rende non idoneo alla vita nell'Ordine il religioso di cui al §1, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della Professione o alla Professione solenne, salvo il caso

³¹² Can. 687.

³¹³ Can. 688, §2.

³¹⁴ Can 689.

che l'infermità sia dovuta a negligenza da parte dell'Ordine, oppure a lavori sostenuti nell'Ordine.

§3. Se però il religioso, durante il periodo della Professione semplice, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la successiva Professione, non può tuttavia essere dimesso dall'Ordine.³¹⁵

3.2 *Professi solenni*

296) §1. Il Professo solenne non domandi di lasciare l'Ordine se non per gravissimi motivi considerati seriamente davanti a Dio. Tuttavia, se decide di uscire dall'Ordine, presenti domanda scritta al Priore generale che, col voto suo e del Definitorio, la inoltra alla Santa Sede a cui è riservata la concessione dell'indulto³¹⁶.

§2. Per la concessione dell'indulto di cui al §1, la Santa Sede richiede che il religioso chierico abbia trovato il Vescovo disposto ad incardinarlo o ad accoglierlo, almeno *ad experimentum*, in Diocesi³¹⁷.

§3. *L'Indulto di lasciare l'Ordine* legittimamente concesso, notificato e non rifiutato dal religioso al momento della notificazione, comporta la dispensa dai voti e dagli obblighi derivanti dalla Professione³¹⁸.

³¹⁵ Can. 689, §3.

³¹⁶ Can. 691.

³¹⁷ Can. 693.

³¹⁸ Can. 692.

Capitolo 4. Dimissione dall'Ordine

297) §1. È da considerarsi *ipso facto* dimesso dall'Ordine il religioso che:

- a) abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;
- b) abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente;
- c) si sia assentato dalla casa religiosa illegittimamente, ai sensi del can. 665, §2, per dodici mesi ininterrotti, tenuta presente l'irreperibilità del religioso stesso.

§2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio Consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere il *Decreto di dimissione*, inviandone una copia al Priore generale.

§3. Nel caso previsto dal §1, c il *Decreto*, per constare giuridicamente, deve essere confermato dalla Santa Sede³¹⁹.

298) §1. Deve essere dimesso il religioso per i delitti di cui ai cann. 1397; 1398; 1395, salvo il caso in cui, per quanto riguarda i cann. 1395, §2-3; 1398, §1 il Superiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso, come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.

§2. Nei casi di cui sopra il Superiore, raccolte le prove relative ai fatti e all'imputabilità, renda note al religioso l'accusa e le prove con la facoltà di difendersi. Tutti gli Atti relativi, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal

³¹⁹ Can. 694.

notaio, insieme con le risposte del religioso verbalizzate e controfirmate dal religioso stesso, siano trasmessi al Priore generale³²⁰.

299) Può essere dimesso un religioso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate a norma del can. 696, §1. In questi casi, se il Superiore maggiore, udito il suo Consiglio, ritiene di dover dare inizio al processo di dimissione:

- a) raccolga e completi le prove;
- b) ammonisca il religioso, per iscritto o davanti a due testimoni con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di non ravvedimento, notificandogli inoltre il motivo della dimissione e accordandogli piena facoltà di difendersi. Qualora l'ammonizione risulti inutile, il Superiore proceda ad una seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
- c) se anche questa seconda ammonizione risulta inutile e se il Superiore maggiore col suo Consiglio giudicasse sufficientemente provata l'incorreggibilità e insufficienti le difese del religioso, trascorsi senza risultato altri quindici giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta al Priore generale tutti gli Atti, sottoscritti da lui stesso e dal notaio, unitamente alle risposte date dal religioso e da lui firmate.

300) Nei casi di cui ai nn. 298-299 delle *Costituzioni* rimane fermo il diritto del religioso di comunicare col Priore generale e di esporre a lui direttamente gli argomenti a propria difesa.

³²⁰ Can. 695, §2.

301) §1. Ricevuti gli Atti di cui ai nn. 298-299 delle *Costituzioni*, il Priore generale convoca il Definitorio generale, che per la validità deve agire al completo e procedere collegialmente ad un'accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese³²¹.

§2. Se con votazione segreta si decide per la dimissione, il Priore generale ne emetta il relativo *Decreto di dimissione* che ha vigore nel momento in cui viene notificato all'interessato.

§3. Il *Decreto* perché sia valido occorre che contenga, almeno sommariamente, i motivi di diritto e di fatto³²² e l'indicazione del diritto che ha il religioso di ricorrere, entro dieci giorni dalla recezione della notifica, all'autorità competente. Il ricorso ha effetto sospensivo³²³.

302) In caso di gravissimo danno per la Comunità o di grave scandalo esterno, un religioso può essere allontanato immediatamente dall'Ordine dal Superiore maggiore. Se vi fosse pericolo nel ritardo o mancasse il tempo di ricorrere al Superiore maggiore, può decidere anche il Capitolo locale. Il caso sia subito deferito al Superiore maggiore, il quale, se è necessario, istituisce il processo a norma del diritto universale e nostro, oppure deferisca il fatto alla Santa Sede³²⁴. Il religioso così allontanato deve deporre prima di uscire dalla Casa l'abito religioso.

303) Qualsiasi membro dell'Ordine, con l'atto della sua dimissione, rimane sciolto dagli obblighi contratti con la

³²¹ Can. 699, §1.

³²² Can. 699.

³²³ Can. 700.

³²⁴ Can. 703.

Professione religiosa, e l'Ordine non è tenuto a riammetterlo.

INDICE

PARTE I. NATURA, SPIRITUALITÀ, FINE DELL'ORDINE.....	10
PARTE II. VITA DELL'ORDINE.....	16
SEZIONE 1. VITA LITURGICA, CONSACRATA, COMUNE E APOSTOLICA.....	16
Capitolo 1. Vita liturgica.....	16
Capitolo 2. Vita consacrata.....	20
2.1 <i>Castità</i>	21
2.2 <i>Povertà</i>	22
2.3 <i>Obbedienza</i>	24
2.4 <i>Umiltà</i>	25
Capitolo 3. Vita comune.....	26
Capitolo 4. Vita apostolica.....	29
SEZIONE 2. FORMAZIONE ALLA VITA RELIGIOSA E SACERDOTALE.....	33
Capitolo 1. Principi della formazione.....	33
Capitolo 2. Sedi della formazione.....	37
Capitolo 3. Formatori.....	38
Capitolo 4. Promozione vocazionale.....	40
Capitolo 5. Aspirantato.....	40
Capitolo 6. Postulato.....	41
Capitolo 7. Noviziato.....	42
Capitolo 8. Professione.....	45
Capitolo 9. Professorio.....	49
Capitolo 10. Formazione agli Ordini sacri.....	51
Capitolo 11. Formazione permanente.....	52
PARTE III. GOVERNO DELL'ORDINE.....	53
SEZIONE 1. STRUTTURA, LEGGI, AUTORITÀ.....	53

Capitolo 1.	Struttura dell'Ordine.....	53
1.1	<i>Struttura reale</i>	53
1.2	<i>Struttura personale</i>	55
Capitolo 2.	Voce attiva e passiva	57
Capitolo 3.	Leggi, Disposizioni, Precetti.....	58
Capitolo 4.	Autorità, Decisioni, Uffici, Elezioni.....	63
4.1	<i>Norme generali</i>	63
4.2	<i>Uffici ed Elezioni</i>	66
4.3	<i>Perfezione dell'elezione</i>	70
Capitolo 5.	Superiori	71
SEZIONE 2.	COMUNITÀ DELL'ORDINE	75
Capitolo 1.	Capitolo generale.....	75
Capitolo 2.	Congregazione plenaria	76
Capitolo 3.	Priore generale.....	77
Capitolo 4.	Definitorio generale.....	83
Capitolo 5.	Uffici generali e Incarichi particolari.....	86
Capitolo 6.	Visita canonica	88
SEZIONE 3.	COMUNITÀ PROVINCIALE	89
Capitolo 1.	Capitolo provinciale.....	89
Capitolo 2.	Priore provinciale.....	90
Capitolo 3.	Consiglio provinciale.....	94
Capitolo 4.	Uffici provinciali e Incarichi particolari	96
SEZIONE 4.	COMUNITÀ COMMISSARIALE.....	98
Capitolo 1.	Capitolo commissariale	98
Capitolo 2.	Commissario	99
Capitolo 3.	Consiglio commissariale.....	101
Capitolo 4.	Uffici commissariali e Incarichi particolari ..	102
SEZIONE 5.	COMUNITÀ LOCALE	104
Capitolo 1.	Capitolo locale	104
Capitolo 2.	Priore locale.....	104
Capitolo 3.	Uffici e incarichi locali	105
PARTE IV.	AMMINISTRAZIONE DEI BENI...107	
SEZIONE 1.	DIRITTO DI PROPRIETÀ.....	107

SEZIONE 2.	BENI DELLE COMUNITÀ.....	109
SEZIONE 3.	ALIENAZIONI, DEBITI, OBBLIGAZIONI	111
SEZIONE 4.	AMMINISTRATORI.....	113
PARTE V.	TUTELA DELLE LEGGI.....	117
SEZIONE 1.	CORREZIONE FRATERNA	117
SEZIONE 2.	PROCEDURE PENALI.....	119
Capitolo 1.	Regole generali per l'azione penale.....	119
Capitolo 2.	Casi specifici di sanzioni penali.....	120
SEZIONE 3.	SEPARAZIONE DALL'ORDINE	122
Capitolo 1.	Passaggio ad altro Istituto	122
Capitolo 2.	Indulto di escaustrazione	122
Capitolo 3.	Uscita definitiva dall'Ordine	123
3.1	<i>Professi semplici</i>	123
3.2	<i>Professi solenni</i>	124
Capitolo 4.	Dimissione dall'Ordine.....	125